

XVI legislatura

Atto comunitario n. 74

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

COM (2008) 810 def.

66/DN
3 maggio 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Atto comunitario n. 74

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

COM (2008) 810 def.

Dossier 66/DN
3 maggio 2011

a cura di Viviana Di Felice

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

...

*Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea*
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare
Documentarista*
Federico Pommier Vincelli _3542

Segreteria

Grazia Fagiolini _2989
Simona Petrucci _3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai _2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio _3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli _2653
Laura E. Tabladini _3428
Monica Delli Priscoli _4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero _3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza _3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti _2884
Antonella Usiello _4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria _2891
fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio _2027

Consigliere
Davide A. Capuano _3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna _2359
Luca Briasco _3581
Antonella Colmignoli _4986
Viviana Di Felice _3761
Laura Lo Prato _3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi _4695
Silvia Perrella _2873
Antonia Salera _3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

*Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore*
Paola Talevi _2482

Coadiutore parlamentare
Adele Scarpelli _4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher _3397
Claudio Olmeda _3416
Cristina Sabatini _2571
Angela Scaramuzzi _3417

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	Pag.	i
Atto comunitario n. 74: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - COM (2008) 810 def.	"	1
Risultati della prima lettura del Parlamento europeo	"	61
Accordo politico in Consiglio	"	115
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	"	219
Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005: attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti	"	235

NOTA ILLUSTRATIVA

La Commissione europea ha presentato, il **3 dicembre 2008**, una **proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)**¹ (COM(2008) 810 definitivo), in cui si propone la revisione della direttiva [2002/96/CE](#) con l'obiettivo di migliorare la sua efficacia e la sua attuazione, oltre che di ridurre i costi amministrativi.

La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), impone agli Stati membri la raccolta separata dei rifiuti di dispositivi elettronici². **I produttori devono pagare per la raccolta e il trattamento dei rifiuti**, inclusi il riciclaggio e il recupero energetico dei rifiuti stessi.

A giudizio della Commissione europea, la rifusione si rende necessaria in quanto l'esperienza dei primi anni di attuazione della direttiva RAEE ha evidenziato l'esistenza di **problemi di ordine tecnico, giuridico e amministrativo** risultanti in inutili oneri amministrativi, continui danni ambientali e scarsi livelli di innovazione nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti.

La revisione proposta dalla Commissione intende, in particolare:

1. ai fini di una maggiore chiarezza riguardo ai prodotti disciplinati dall'attuale direttiva RAEE e alla loro classificazione, trasferire gli allegati I A e I B della direttiva 2002/96/CE - che precisano l'ambito di applicazione della direttiva RAEE e della direttiva 2002/95/CE del

¹ La rifusione - come specificato nell'*Accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi* - consiste nell'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo.

Il nuovo atto normativo sostituisce e abroga il precedente. La rifusione dei testi legislativi implica dunque l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate a un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base e consente, al tempo stesso, di avere una visione di insieme in ordine a un determinato settore legislativo.

Si differenzia dalla consolidazione dei testi legislativi, che consiste nella semplificazione puramente declaratoria e ufficiosa di atti normativi; nonché dalla codificazione costitutiva o ufficiale, che consiste nell'adottare un atto giuridico nuovo, senza apportare modifiche di carattere sostanziale.

² La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è entrata in vigore il 13 febbraio 2003; il termine per il recepimento era stato fissato al 13 agosto 2004.

In Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti). Si veda, inoltre, il Decreto 8 marzo 2010, n. 65 (modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) - alla direttiva RoHS rifiuta, che è basata sull'articolo 95 del trattato CE (articolo 114 del TFUE)³. L'ambito di applicazione della direttiva RAEE, basata sull'articolo 175 del trattato CE (articolo 192 del TFUE), farebbe riferimento all'ambito di applicazione della direttiva RoHS.

2. Differenziare con chiarezza i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) prodotti da nuclei domestici e quelli di altro tipo, in modo che sia più facile determinare quali prodotti rientrano nell'ambito della direttiva e quali obblighi si applicano ai produttori delle apparecchiature. All'*articolo 2, paragrafo 4*, la proposta della Commissione prevede, infatti, che i RAEE debbano essere classificati, tenuto anche conto di una valutazione percentuale, come rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da utenti diversi dai nuclei domestici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La Commissione ritiene, inoltre, che l'attuale percentuale di raccolta (4 kg per abitante l'anno) di RAEE prodotti da nuclei domestici non rifletta le diverse situazioni economiche degli Stati membri e gli obiettivi fissati.
3. Per migliorare l'efficacia della raccolta differenziata di RAEE fissare **una percentuale di raccolta dei RAEE pari al 65% per Stato membro a partire dal 2016**, in funzione della quantità media di apparecchiature immesse sul mercato nei due anni precedenti (*nuovo articolo 7*). Tale obiettivo rispecchia le quantità di RAEE che, secondo la Commissione, sono già raccolte separatamente negli Stati membri e tiene conto delle variazioni nel consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nei singoli Stati membri. I produttori devono raggiungere questa percentuale ogni anno a partire dal 2016. Qualora circostanze nazionali specifiche impediscano di raggiungere la percentuale stabilita, gli Stati membri potranno usufruire di regimi transitori concessi tramite una procedura di comitato. Si prevede, inoltre, una rivalutazione dell'obiettivo

³ La Commissione europea ha presentato una Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2008, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ([HCOM\(2008\) 809H](#) def.). La revisione della direttiva [H2002/95/CE](#) si pone l'obiettivo di migliorare la sua attuazione, la sua coerenza con gli altri testi legislativi comunitari e di adeguarla al progresso scientifico e tecnico. La Commissione propone in particolare: di precisare il campo d'applicazione della direttiva e, particolarmente, di inserirvi i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo; di attuare un meccanismo che permetta di introdurre nuovi divieti, conformemente alla metodologia proposta dal regolamento [HREACH](#); di fissare una validità massima di quattro anni per le esenzioni al fine di incoraggiare la ricerca in materia di prodotti di sostituzione; di introdurre requisiti in materia di valutazione della conformità del prodotto, nonché meccanismi di vigilanza del mercato, conformemente al [quadro comune per la commercializzazione dei prodotti](#).

nel 2012 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, considerando anche la possibilità di fissare un tasso separato per la raccolta delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, sulla base di una relazione della Commissione.

4. Includere il riutilizzo di apparecchi interi nell'obiettivo maggiorato (+5%) per il riciclaggio unito al riutilizzo.
5. Fissare l'obiettivo per il recupero e il riciclaggio dei dispositivi medici.
6. Armonizzare gli obblighi in materia di registrazione e di comunicazione, compreso l'obbligo di rendere tali registri interoperabili, per ridurre i costi amministrativi e gli oneri amministrativi inutili per i produttori. È inoltre introdotta una nuova definizione di produttore a livello di Unione europea.
7. Fissare requisiti minimi di ispezione per gli Stati membri.

Base giuridica e procedura

Base giuridica della proposta è l'articolo 175 del trattato che istituisce la Comunità europea (CE), ora articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione europea per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191, ovvero: la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La politica dell'Unione in materia ambientale mira, inoltre, a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione.

La procedura legislativa ordinaria è disciplinata dall'articolo 294 del TFUE.

Sulla proposta della Commissione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, il 3 febbraio 2011 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura e l'ha trasmessa al Consiglio.

A norma dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5, del TFUE, se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, deve adottare la sua posizione in prima lettura e trasmetterla al Parlamento europeo, informando

esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura.

Sulla proposta in esame, il Consiglio ha definito la sua posizione in prima lettura raggiungendo un accordo politico che contiene le linee generali della futura posizione comune⁴.

I negoziati per un accordo con il Parlamento europeo dovrebbero aver luogo nel secondo semestre dell'anno in corso.

Se i negoziati avranno esito positivo, il Consiglio voterà come posizione comune (articolo 294, paragrafo 5 del TFUE) il testo risultante dagli accordi con il Parlamento europeo. Tale testo verrà approvato (senza modifiche, essendovi già stato un negoziato) dal Parlamento europeo entro tre mesi (articolo 294, paragrafo 7, lettera a, del TFUE).

Risultati della prima lettura del Parlamento europeo

Come detto, il **3 febbraio 2011** il Parlamento europeo ha approvato con 580 voti a favore, 37 contrari e 22 astensioni la **Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)**, adottando 86 emendamenti.

Il Parlamento ha introdotto il riferimento agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che impongono a tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita di un prodotto di migliorare le proprie norme ambientali, così contribuendo alla produzione e al recupero sostenibili (*articolo 1*).

L'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (*articolo 2*). Vengono esclusi: gli impianti fissi di grandi dimensioni; gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; i macchinari mobili non stradali utilizzati esclusivamente da utilizzatori professionali; i mezzi adibiti al trasporto di persone o merci; i moduli fotovoltaici. La Commissione dovrebbe verificare se l'accordo ambientale volontario al fine di riciclare l'85% dei moduli fotovoltaici, concluso dall'industria dell'energia solare, consentirà di raggiungere risultati almeno

⁴ Si ricorda che per 'accordo politico', nel gergo dell'Unione europea, si intende, nel contesto della preparazione della posizione del Consiglio in prima lettura, un accordo che contiene le linee generali della futura posizione comune. Redatto dal gruppo di lavoro, esaminato da giuristi linguisti, l'accordo viene adottato formalmente come posizione comune in seguito a una riunione del Consiglio, quasi sempre senza dibattito. In genere, l'accordo politico viene raggiunto 3 o 6 mesi prima dell'adozione formale della posizione comune.

equivalenti a quelli della direttiva e se esso coprirà tutti i moduli fotovoltaici immessi nel mercato, e dovrebbe, se del caso, sulla base di una relazione presentata ogni cinque anni, includere i moduli fotovoltaici nell'ambito di applicazione della direttiva (*considerando 10*).

Per quanto riguarda il tasso di raccolta, il Parlamento afferma che gli Stati membri dovrebbero, entro il 2016, raccogliere almeno l'85% dei rifiuti RAEE generati nello Stato membro, mentre la proposta della Commissione prevede che i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65% (*articolo 7*). Entro il 2012, i deputati propongono un obiettivo di almeno 4 kg di RAEE pro capite⁵ o, qualora superiore, un peso di RAEE equivalente a quello raccolto nel medesimo Stato membro nel 2010. Gli Stati membri dovranno far sì che il volume dei RAEE raccolti sia gradualmente incrementato nel periodo che intercorre fra il 2012 e il 2016.

Per quanto riguarda gli obiettivi di recupero (*articolo 11*), nel nuovo sistema semplificato composto di 6 categorie di RAEE invece delle 10 proposte dalla Commissione, il Parlamento richiede un tasso di recupero variabile dal 75% all'85% e un tasso di riciclaggio dal 50% al 70%.

Per ridurre gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti standardizzando la registrazione e la rendicontazione ed evitando addebiti multipli per registrazioni multiple nei singoli Stati membri (*articolo 16*). In particolare, un produttore non dovrebbe più essere obbligato ad avere sede legale in uno Stato membro per potervi commercializzare AEE. Viceversa, dovrebbe essere sufficiente la nomina di un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione.

Accordo politico del Consiglio dell'Unione europea

In seguito all'accordo politico raggiunto il **14 marzo 2011**, il Consiglio dell'Unione europea ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione).

Il Consiglio ha proposto di ampliare l'*ambito di applicazione* della normativa (*articolo 2*) per includervi in linea di massima tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche sei anni dopo l'entrata in vigore della rifusione. L'*allegato I B*, modificato dal Consiglio, specifica che anche i pannelli fotovoltaici rientrano nelle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla direttiva di cui all'*allegato I A*. Questi dovranno quindi essere raccolti separatamente e

⁵ La direttiva 2002/96/CE prevede un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

trattati in modo adeguato. La Commissione potrà proporre modifiche del campo di applicazione dopo aver analizzato l'impatto del campo di applicazione aperto sulle imprese e sull'ambiente. Entro 3 anni dall'entrata in vigore, la Commissione dovrà riesaminare il campo di applicazione della direttiva, compresi i parametri per distinguere fra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato I A, nonché presentare una relazione in materia al Consiglio e al Parlamento europeo corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

All'*articolo 7 (tasso di raccolta)*, l'accordo prevede che, entro 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva, si continui ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici. Per rendere la raccolta più efficace, il Consiglio ribadisce che la rifusione è intesa ad adattare tale obiettivo alle dimensioni e alla situazione economica dei singoli paesi dell'Unione. L'accordo prevede che gli Stati membri raccolgano ogni anno il 45% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che si trovano sui rispettivi mercati nazionali. Tale disposizione prenderebbe effetto quattro anni dopo l'entrata in vigore della normativa riveduta. Quattro anni più tardi gli Stati membri dovranno raggiungere un tasso di raccolta del 65%.

Il Consiglio ritiene che alcuni Stati membri dell'Unione, in cui i consumatori usano meno dispositivi elettronici e data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie, possano raggiungere tali obiettivi con un certo margine di flessibilità: Repubblica ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia potranno raggiungere un tasso di raccolta del 40-45% quattro anni dopo l'entrata in vigore e dovranno raggiungere la totalità degli obiettivi di raccolta entro dieci anni dall'entrata in vigore delle norme rivedute (*articolo 7, paragrafo 2*).

L'accordo prevede, inoltre, all'*articolo 4 (progettazione dei prodotti)*, che gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile, incoraggino la cooperazione fra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soprattutto al fine del riutilizzo, della soppressione e del recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali.

Per quanto riguarda il riutilizzo di apparecchi interi, la posizione del Consiglio prevede che gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti in precedenza siano aumentati del 5%, considerando il riutilizzo di apparecchi interi ai fini del conseguimento di tali obiettivi, con effetto tre anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni rivedute (*articolo 11*).



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.12.2008
COM(2008) 810 definitivo

2008/0241 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Rifusione)

{SEC(2008) 2933}

{SEC(2008) 2934}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata adottata il 27 gennaio 2003 ed è entrata in vigore il 13 febbraio 2003. Gli Stati membri erano tenuti a recepirla entro il 13 agosto 2004. Le cause e le motivazioni alla base della raccolta e del riciclaggio di RAEE non sono cambiate dall'adozione della direttiva.

Si è resa necessaria una revisione della direttiva per i motivi esposti di seguito.

- Durante i primi cinque anni di attuazione della direttiva RAEE sono emersi problemi di ordine tecnico, giuridico e amministrativo che causano difficoltà e costi non previsti per gli operatori di mercato e le amministrazioni, costanti pericoli per l'ambiente, bassi livelli di innovazione nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, la mancanza di eque condizioni di concorrenza o addirittura una distorsione della concorrenza e un inutile carico amministrativo.
- La Commissione si è impegnata a elaborare un ambiente normativo migliore: semplice, comprensibile, efficace e di cui sia possibile verificare l'attuazione. La comunicazione della Commissione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo" prevede che la direttiva RAEE venga rivista nel 2008.
- La stessa direttiva RAEE prevede la possibilità di una revisione sulla base dell'esperienza accumulata con la sua applicazione. La direttiva inoltre stabilisce che la Commissione deve proporre un nuovo obiettivo obbligatorio per la raccolta di RAEE entro il 31 dicembre 2008 e deve fissare nuovi obiettivi per il recupero e il riutilizzo/riciclaggio, compresi obiettivi per il riutilizzo di apparecchi interi, se del caso, e per i prodotti che rientrano nella categoria 8 dell'allegato I A.

Gli obiettivi specifici della revisione della direttiva RAEE sono pertanto:

- ridurre i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente;
- migliorare l'efficacia e l'attuazione della direttiva garantendo un maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto *free-riding*);
- ridurre gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società.

1.2. Contesto generale

L'ampia analisi svolta nell'ambito del processo di revisione della direttiva RAEE ha permesso di individuare i seguenti problemi legati all'applicazione della direttiva:

- non vi è chiarezza in merito ai prodotti disciplinati dall'attuale direttiva e alla loro classificazione. Gli Stati membri e le parti interessate interpretano le disposizioni vigenti in modo diverso;
- attualmente circa il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato viene raccolto in modo differenziato, ma meno della metà di questa quota viene trattata e notificata come previsto dalla direttiva; la parte restante rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme o di essere esportata illegalmente in paesi terzi, anche non appartenenti all'OCSE. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e aumenta il rischio di rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, comprese le sostanze con elevato potenziale di riduzione dello strato di ozono e di surriscaldamento del pianeta¹. Inoltre, l'attuale percentuale di raccolta (4 kg per abitante l'anno) di RAEE prodotti da nuclei domestici non riflette le diverse situazioni economiche degli Stati membri e gli obiettivi fissati possono quindi essere troppo modesti per taluni Stati e troppo ambiziosi per altri.
- la direttiva 2002/96/CE non fissa obiettivi per il riutilizzo degli apparecchi interi;
- detta direttiva non contiene disposizioni dettagliate in materia di controllo dell'applicazione della direttiva RAEE negli Stati membri, con le inevitabili conseguenze;
- a causa delle differenze nelle disposizioni relative alla registrazione dei produttori nei diversi Stati membri, gli attori economici devono adeguarsi a 27 regimi di registrazione diversi, con inutile sovraccarico amministrativo;
- indicazioni di un trattamento dei RAEE non soddisfacente nell'UE e di esportazioni illecite di RAEE fuori dal territorio comunitario.

Se non verranno adottate contromisure, i problemi sopraelencati rimarranno.

1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Gli atti correlati alla proposta attuale sono la direttiva 2002/96/CE (modificata) e le decisioni adottate dalla Commissione in relazione a detta direttiva.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Gli obiettivi della direttiva rivista sono perfettamente coerenti con le strategie comunitarie generali, compresa la strategia di Lisbona, la strategia per lo sviluppo sostenibile, il pacchetto sull'energia e il clima, il sesto programma di azione a favore dell'ambiente e relativo esame intermedio, la politica integrata relativa ai prodotti, le strategie tematiche sull'uso sostenibile delle risorse naturali e sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, il pacchetto sull'immissione sul mercato dei prodotti, la recente iniziativa della Commissione "Lead Market" e la proposta rifusione del regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

¹ COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La revisione della direttiva RAEE si basa su un'ampia quantità di dati raccolti e sugli studi svolti. Nel corso del processo di revisione lo scambio di informazioni con le parti interessate è stato costante, è stato organizzato un gruppo di PMI ed è stata lanciata una consultazione pubblica online. Le consultazioni e gli studi hanno consentito di definire e analizzare diverse opzioni specifiche.

Alle consultazioni che si sono svolte nell'ambito della revisione hanno risposto, tra gli altri, Stati membri, ONG, produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, consumatori, esponenti del settore della vendita al dettaglio e della distribuzione, enti locali, operatori di strutture di trattamento, riciclaggio e recupero, organizzazioni per la responsabilità dei produttori e registri nazionali dei produttori.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

È stato chiesto alle parti interessate di esprimere un'opinione in merito alle opzioni proposte finalizzate a rendere più chiaro l'ambito di applicazione della direttiva RAEE, rivedere gli obiettivi per la raccolta e il riutilizzo/recupero e riciclaggio dei RAEE e relative alla registrazione dei produttori e alle disposizioni in materia di trattamento. Il documento di consultazione pubblica e una sintesi delle opinioni espresse sono disponibili al pubblico. Poiché le opinioni sono relative alle misure proposte, le risposte sono state pienamente tenute in considerazione.

È stata condotta una consultazione aperta su internet dall'11 aprile al 5 giugno 2008. La Commissione ha ricevuto 168 risposte. I risultati sono disponibili alla pagina http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library.

2.2. Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

- (1) Esercizio di raccolta di informazioni condotto da Bio Intelligence Service. L'esercizio ha portato alla valutazione di circa 132 documenti di riferimento sui RAEE, resi disponibili online insieme ad una relazione di sintesi. La relazione delinea in modo sistematico il contenuto dei documenti di riferimento, valutando eventuali sovrapposizioni, contraddizioni e carenze nelle informazioni necessarie per il riesame. L'esito dell'esercizio ha fornito materiale diretto ai soggetti incaricati di condurre gli studi ed è disponibile alla pagina CIRCA, http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008/library.
- (2) Sono stati condotti quattro studi finalizzati a ispirare la revisione; gli studi hanno permesso alla Commissione di comprendere appieno l'attuazione della direttiva, individuare le problematiche oggetto della revisione, ottenere tutte le informazioni necessarie per analizzare le opzioni disponibili, in particolare per elaborare e semplificare la direttiva in modo coerente con quanto previsto dalla comunicazione su una migliore regolamentazione. Sono stati trattati gli

obblighi in materia di responsabilità del produttore, la gestione dei RAEE e gli impatti sull'innovazione e sulla concorrenza. Maggiori informazioni sugli studi condotti (nome dello studio, autore e data) sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/studies_weee_en.htm.

- (3) Nell'ambito del contratto per lo svolgimento dello studio è stato organizzato, il 15 marzo 2007, un seminario per esperti interessati. Le conclusioni del seminario sono disponibili, unitamente alle presentazioni, alla pagina CIRCA, http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_ws/home.

Metodologia applicata

Per raccogliere le informazioni necessarie, Bio Intelligence Service ha sistematicamente passato in rassegna la documentazione disponibile, redigendo infine una relazione di sintesi. Gli altri studi (svolti da Università delle Nazioni Unite, Ökopol e Arcadis/Ecolas) si sono basati su ricerche. La ricerca svolta dall'Università delle Nazioni Unite comprendeva anche un seminario di esperti e un gruppo di PMI organizzati tramite la rete degli Eurosportelli.

Principali organizzazioni/esperti consultati

AEA Technology, Bio Intelligence Service, Università delle Nazioni Unite e subappaltatori, Ökopol e subappaltatori, Ecolas e subappaltatori.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata indicata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

I pareri ricavati dagli studi summenzionati sono stati sintetizzati nelle rispettive relazioni e utilizzati in diversi punti della valutazione dell'impatto delle opzioni disponibili. Il testo della valutazione dell'impatto fa quindi riferimento allo studio interessato.

Mezzi impiegati per rendere accessibili al pubblico il parere degli esperti

Le opinioni sono disponibili alla pagina http://circa.europa.eu/Public/irc/env/weee_2008_review/library.

2.3. Valutazione dell'impatto

Ai fini della revisione della direttiva sono state valutate diverse opzioni, compreso lo status quo. Le opzioni sono state valutate sulla base del loro impatto ambientale e socioeconomico e del grado di semplificazione normativa che permettono di ottenere. Le opzioni considerate rientrano in due aree: migliorare l'efficacia della direttiva RAEE e migliorare l'efficienza della direttiva.

- Sono state valutate le seguenti opzioni volte a migliorare l'efficacia della direttiva: requisiti minimi in materia di ispezioni e controllo dell'applicazione per il trattamento e la spedizione dei rifiuti, obiettivi di raccolta per i produttori fissati all'85% dei RAEE generati (pari al 65% delle AEE immesse sul mercato,

attualmente già raccolto separatamente), compresi i RAEE prodotti dalle imprese, raccolta di tutti i flussi più rilevanti dal punto di vista ambientale, tassi di raccolta espressi in funzione delle AEE immesse sul mercato. Le opzioni relative ai requisiti minimi per le ispezioni e agli obiettivi di raccolta per i produttori (65% delle AEE immesse sul mercato l'anno precedente) sono risultate una soluzione ottimale dal punto di vista ambientale e socioeconomico. La valutazione dell'impatto indica che una percentuale del 65% riflette correttamente la realtà perché corrisponde alla quantità mediamente già raccolta separatamente negli Stati membri. La percentuale comprenderebbe quasi tutti i RAEE di medie e grandi dimensioni la cui raccolta è conveniente dal punto di vista economico. I dati indicano che i costi di raccolta per unità rimarrebbero invariati, a fronte di maggiori vantaggi ambientali dovuti alla quantità più elevata di RAEE raccolti separatamente e trattati in maniera adeguata.

- Sono state valutate le seguenti opzioni volte a migliorare l'efficienza della direttiva: chiarire l'ambito di applicazione della direttiva istituendo un elenco fisso di prodotti, definire l'ambito di applicazione della direttiva RoHS a cui la direttiva RAEE farebbe riferimento ai sensi dell'articolo 175 del trattato, suddividere le apparecchiature in due categorie: apparecchiature utilizzate da nuclei domestici (B2C) o da utenti diversi dai nuclei domestici (B2B). La valutazione dell'impatto ha permesso di concludere che non è possibile lasciare inalterata la situazione e che una combinazione delle due ultime opzioni permetterebbe di rendere più chiaro l'ambito di applicazione della direttiva RAEE. Gli impatti sarebbero positivi sia per l'ambiente che per l'economia e vi sarebbe maggiore chiarezza per i produttori, con conseguente minore free-riding sul mercato.
- Armonizzare la registrazione dei produttori e ridurre inutili oneri amministrativi tramite l'istituzione di registri interoperabili tra Stati membri o un registro europeo e armonizzare i requisiti in materia di registrazione e comunicazione. È stato appurato che l'opzione migliore consiste nell'istituire registri nazionali interoperabili e armonizzare i requisiti di registrazione, che consentirebbe di ridurre i costi e il sovraccarico amministrativo.
- È stata valutata inoltre la possibilità di includere il riutilizzo delle apparecchiature intere negli obiettivi di riciclaggio e di fissare un nuovo obiettivo per i dispositivi medici. Durante la valutazione dell'impatto entrambe le opzioni si sono dimostrate attuabili.

La proposta è stata oggetto di una valutazione dell'impatto prevista dal programma legislativo e di lavoro della Commissione, accessibile all'indirizzo [...].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

Ai fini della revisione della direttiva RAEE sono state proposte le seguenti azioni:

Ambito di applicazione della direttiva RAEE: si propone di inserire gli allegati I A e I B della direttiva 2002/96/CE, dove sono descritti gli ambiti di applicazione della direttiva RAEE e della direttiva RoHS, nella direttiva RoHS, basata sull'articolo 95

del trattato. La direttiva RAEE, basata sull'articolo 175 del trattato, farà riferimento a questo ambito di applicazione.

Chiarire le definizioni: si propone di differenziare con chiarezza i RAEE prodotti da nuclei domestici e quelli di altro tipo, classificando le apparecchiature come B2C nel primo caso e B2B nel secondo. L'azione sarebbe oggetto di una procedura di comitato. Le azioni contribuiranno a chiarire ulteriormente quali prodotti rientrano nell'ambito della direttiva RAEE e quali obblighi si applicano ai produttori delle diverse apparecchiature, contribuendo così a creare condizioni eque di concorrenza.

Obiettivo in materia di raccolta: si propone di fissare una percentuale di raccolta dei RAEE pari al 65% (anche per le apparecchiature B2B), fissata in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. Questo obiettivo riflette le quantità di RAEE già raccolti separatamente negli Stati membri e tiene conto delle variazioni nel consumo di AEE nei singoli Stati membri, che saranno quindi spinti a raggiungere livelli ottimali di raccolta differenziata dei RAEE. Il tasso di raccolta consigliato dovrebbe essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016. Vengono proposti diversi strumenti per consentire flessibilità: eventuali misure transitorie per gli Stati membri e una rivalutazione del tasso nel 2012, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.

Obiettivi in materia di riciclaggio: per incoraggiare il riutilizzo dei RAEE interi, si propone di includere il riutilizzo di apparecchi interi nell'obiettivo (innalzato del 5%) per il riciclaggio unito al riutilizzo. Si propone di fissare l'obiettivo per il riciclaggio dei dispositivi medici (apparecchiatura di categoria 8) al livello degli strumenti di monitoraggio e controllo (categoria 9).

Registrazione del produttore: per ridurre gli oneri amministrativi relativi all'applicazione della direttiva RAEE si propone di armonizzare gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione per i produttori tra i vari registri nazionali e di rendere tali registri interoperabili.

Controllo dell'applicazione: per colmare le carenze nell'applicazione delle disposizioni, si propone di fissare requisiti minimi di ispezione per gli Stati membri, al fine di rafforzare il controllo dell'applicazione della direttiva RAEE. Sono proposti requisiti minimi di monitoraggio per le spedizioni di RAEE.

3.2. Base giuridica

Articolo 175 del trattato.

3.3. Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri per i motivi esposti di seguito.

Le misure a tutela dell'ambiente rientrano nella competenza della Comunità e degli Stati membri. L'inquinamento causato dalla gestione dei RAEE è di natura

transfrontaliera, in particolar modo l'inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo causati da incenerimento, messa in discarica o riciclaggio irregolare dei RAEE. Gli Stati membri non possono quindi riuscire da soli a migliorare la gestione di questi rifiuti ed è necessario l'intervento della Comunità. Oltre a ciò, la presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. I diversi requisiti nazionali per i produttori in materia di registrazione e comunicazione, infine, causano inutili oneri amministrativi. Per questo motivo l'azione deve essere intrapresa a livello comunitario.

Con un'azione condotta esclusivamente dagli Stati membri la protezione dell'ambiente non raggiungerebbe livelli elevati e il carico amministrativo e finanziario sugli operatori sarebbe maggiore.

L'azione comunitaria perseguirà in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i motivi esposti di seguito.

La natura transnazionale dei problemi correlati al riesame della direttiva RAEE giustifica un intervento normativo a livello di UE; l'armonizzazione dei requisiti per i produttori e le autorità in tutto il territorio dell'Unione porterà dei vantaggi in termini di convenienza economica, favorirà la semplificazione e consentirà di aumentare il livello di tutela dell'ambiente in tutta l'UE.

Indicatori:

- (1) superamento dei problemi del mercato interno creando, per gli operatori economici cui si applicano le disposizioni della direttiva, condizioni di certezza in merito al significato delle definizioni e all'ambito di applicazione della direttiva RAEE;
- (2) conseguimento di risultati ambientali ottimali fissando obiettivi minimi di raccolta e riciclaggio a livelli adeguati in tutta l'UE;
- (3) riduzione del carico amministrativo semplificando le procedure di registrazione e comunicazione per le imprese che effettuano scambi in più di uno Stato membro;
- (4) applicazione più efficace della direttiva RAEE rafforzando il controllo dell'attuazione e monitorando le procedure e il rispetto delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti a livello europeo.

Nella direttiva 2002/96/CE il Consiglio e il Parlamento europeo hanno previsto la revisione degli obiettivi per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei RAEE, compreso il riutilizzo degli apparecchi interi e per i prodotti che rientrano nella categoria 8 (dispositivi medici). Il riesame è parte integrante del processo di elaborazione di un migliore contesto normativo nell'UE. Non sembra possibile che gli Stati membri, agendo individualmente, possano chiarire l'ambito di applicazione e talune definizioni nella direttiva, fissare gli obiettivi e impegnarsi per creare dei sistemi di registrazione dei produttori interoperabili.

Pertanto, la proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

3.4. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

La proposta definisce i requisiti giuridici per una strategia comunitaria armonizzata per la raccolta e il riciclaggio dei RAEE, lasciando nel contempo agli Stati membri la possibilità di scegliere le misure nazionali più idonee a raggiungere gli obiettivi della proposta. Essendo basata sull'articolo 175 del trattato, la direttiva lascia un margine per ulteriori misure nazionali. Le misure illustrate nella proposta di revisione della direttiva RAEE riguardano i problemi incontrati in fase di attuazione della direttiva 2002/96/CE e i punti per i quali il Consiglio e il Parlamento europeo hanno chiesto espressamente un riesame.

Riduzione degli oneri amministrativi:

- minore carico amministrativo per la registrazione e la comunicazione per i produttori che commercializzano i prodotti in più di uno Stato membro;
- risparmio complessivo dei costi pari a 66,3 milioni di euro grazie all'armonizzazione della registrazione e della comunicazione.

3.5. Scelta dello strumento

Strumenti proposti: direttiva.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

Come confermato da studi recenti, le cause e le motivazioni alla base della necessità di raccogliere e riciclare i RAEE non sono cambiati; pertanto si propone la revisione di una direttiva esistente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Semplificazione

La proposta comporta una semplificazione della legislazione e delle procedure amministrative per i cittadini, ottenuta:

- chiarendo l'ambito di applicazione delle direttive RAEE e RoHS che riguardano lo stesso tipo di apparecchiature;
- armonizzando i formati e le frequenze relative alla registrazione e alla comunicazione per i produttori.

La proposta è inserita nel programma staffetta per l'aggiornamento e la semplificazione dell'acquis comunitario e nel programma legislativo e di lavoro della Commissione, con il riferimento 2008/ENV/002.

5.2. Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di riesame.

5.3. Rifusione

La proposta comporta una rifusione.

5.4. Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

5.5. Illustrazione dettagliata della proposta

Le principali proposte di rifusione della direttiva 2002/96/CE sono relative a:

Articolo 2: l'ambito di applicazione della direttiva fa riferimento all'ambito di applicazione della direttiva RoHS. Viene specificato quali apparecchiature sono escluse dalla direttiva.

Articolo 3: le definizioni sono state adattate e ne sono state aggiunte altre per rafforzare la certezza del diritto e per coerenza con altri atti legislativi dell'UE.

Articolo 7: è fissato un tasso di raccolta dei RAEE del 65% in funzione della quantità di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. I produttori devono raggiungere questa percentuale ogni anno a partire dal 2016. Qualora circostanze nazionali specifiche impediscano di raggiungere la percentuale stabilita, gli Stati membri possono usufruire di regimi transitori concessi tramite una procedura di comitato. Si propone che il Parlamento europeo e il Consiglio rivedano il tasso di raccolta nel 2012, considerando anche la possibilità di fissare un tasso separato per la raccolta delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, sulla base di una relazione della Commissione.

Articolo 11: gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono modificati per includere il riutilizzo di apparecchi interi e i dispositivi medici.

Articolo 12: quando necessario, gli Stati membri incoraggiano i produttori a finanziare tutti i costi legati agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici.

Articolo 14: è consentita l'introduzione di una tassa identificabile senza limiti di tempo, coerentemente con i principi di produzione e consumo sostenibili per tutti i prodotti.

Articolo 16: per ridurre gli oneri amministrativi, è stata aggiunta una nuova disposizione volta ad armonizzare la registrazione dei produttori e la comunicazione da parte dei produttori nell'UE, anche rendendo interoperabili i registri nazionali.

Articolo 20: sono stati introdotti requisiti minimi di ispezione per migliorare l'applicazione della direttiva RAEE a livello comunitario.

È stato eliminato l'allegato I della direttiva 2002/96/CE ed è stato aggiunto un nuovo allegato che introduce requisiti minimi di monitoraggio per la spedizione di RAEE.

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2002/96/CE rimangono intatti perché devono essere regolarmente modificati in base al progresso scientifico e tecnico tramite una procedura di comitato.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

↓ 2002/96/CE (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Comitato economico e sociale³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, ~~visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione⁵,~~

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

↓ 2002/96/CE

~~(2)(4)~~ Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è ~~essere~~ basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga».

~~(3)(2)~~ Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente»)⁶, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~(3)~~ Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.

~~(4)~~ Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti⁷ il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.

~~(5)~~ Nella risoluzione del 14 novembre 1996⁸ il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.

↓ nuovo

(4) La presente direttiva integra la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/xx/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti⁹. Essa fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva, comprese le

⁶ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

⁷ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

⁸ GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

definizioni di "rifiuto" e le operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione di "raccolta" presente nella direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, del 6 luglio 2005, istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e prevede l'adozione di particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia e che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2005/32/CE e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicata la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le sostanze vietate devono essere sostituite in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~(56)~~ ~~La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti¹² ☒~~ La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti¹³ ☒ prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.

~~(67)~~ ~~Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente.~~ ⇒ Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Sebbene la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) contribuisca in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono¹⁴ saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. ⇐ La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. ⇒ Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose ⇐ .

~~(8)~~ ~~L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche~~

¹⁰ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

¹¹ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

¹² ~~GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).~~

¹³ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

¹⁴ COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

di riciclaggio. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

↓ nuovo

(7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

(8) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

(9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la  direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori¹⁵  ~~direttiva 91/157/CEE del Consiglio¹⁶, del 18 marzo 1991,~~

¹⁵ GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/12/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39).

¹⁶ ~~GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).~~

~~relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose~~ ⇒ , e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ⇐

~~(11) La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce della presente direttiva.~~

~~(11)~~⁽¹²⁾ L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il ~~riutilizzo~~^{reimpiego}, smontaggio e riciclaggio.

~~(12)~~⁽¹³⁾ Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.

~~(14) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. I produttori non dovrebbero impedire, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ed esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.~~

~~(13)~~⁽¹⁵⁾ La raccolta ~~differenziata~~^{separata} è ~~una~~^{una} condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. ⇒ I distributori possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta dei RAEE. ⇐

~~(14)~~⁽¹⁶⁾ Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta ~~differenziata~~^{separata} dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE ⇒ , in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n.

842/2006¹⁷ ~~← dai nuclei domestici.~~ ⇒ I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato viene già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale, che è possibile evitare fissando un obiettivo di raccolta ambizioso. ←

(~~1547~~) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di ~~⇒ raccolta~~ ←, riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva ~~⊗ 2008/1/CE~~ ~~⊗ 96/61/CE~~¹⁸.

(~~1618~~) Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità al ~~riutilizzo/reimpiego~~ dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove il ~~riutilizzo/reimpiego~~ non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.

↓ nuovo

(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

(~~1849~~) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.

(~~1920~~) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero ~~quindi~~ finanziare ~~⇒ almeno~~ ← ~~la raccolta/il ritiro dal punto di raccolta,~~ il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. ⇒ Gli Stati membri devono incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei

¹⁷ COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

¹⁸ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8. ~~GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26~~

domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE e conformare il finanziamento al principio "chi inquina paga". ⇐ Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. ~~Per un periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero provvedere affinché i costi indicati non superino le spese effettivamente sostenute.~~

- (20) ⇨ I produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei RAEE. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. ⇐
- (21) L'informazione degli utenti sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.
- (22) L'informazione sull'identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o il riciclaggio dei RAEE.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

¹⁹ GUL 118 del 27.4.2001, pag. 41.

- (24) L'informazione sul peso ~~o, se ciò non è possibile, sul numero~~ delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, ~~riutilizzo~~~~impiego~~ (compreso per quanto possibile il ~~riutilizzo~~~~impiego~~ di interi apparecchi), recupero o ~~riciclaggio~~ ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
- (25) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
- (26) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, ~~l'elenco dei prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I A,~~ il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per ⇒ la raccolta, ⇐ lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
- (27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio²⁰, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. ⇒ La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adeguare gli allegati e ad adottare norme per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/96/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ⇐

↓ nuovo

- (28) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
- (29) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

²⁰ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

↓ 2002/96/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

↓ 2002/96/CE

Articolo 1

↓ nuovo

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

↓ 2002/96/CE
⇒ nuovo

Scope

~~La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.~~

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'⇒ allegato I ⇐ ~~allegato I A~~ ⇒ della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS). ⇐ , purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. ~~L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.~~

2. La presente direttiva si applica ferma restando ⇒ le prescrizioni della ⇐ ~~la~~ normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute ⇒ , di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 ⇐ e di quella specifica sulla gestione dei rifiuti ⇒ o sulla progettazione dei prodotti ⇐ .

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

3. ☒ La presente direttiva non si applica a: ☒

- a) ~~Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature~~ ⇒ necessarie per ~~connesse~~ alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, ~~ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano~~ destinate a fini specificamente militari.
- ☒ b) apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ☒ ⇒ e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ⇐ .

↓ nuovo

- ⇒ c) Apparecchiature non destinate all'immissione sul mercato come singole unità funzionali o commerciali. ⇐

↓ 2002/96/CE (adattato)

- ☒ d) Lampade a incandescenza. ☒
- ☒ e) Dispositivi ~~medicinali~~ medicinali impiantati e infettati. ☒

↓ nuovo

4. I RAEE devono essere classificati come rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da utenti diversi dai nuclei domestici. Occorre classificare i tipi di RAEE secondo queste categorie. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La classificazione dovrebbe basarsi anche sulla valutazione della percentuale di apparecchiature acquistate da nuclei domestici o da imprese.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'⇒ allegato I ⇐ ~~allegato I A~~ ⇒ della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⇐ e progettate per essere usate con una

tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo ~~3~~ 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ~~1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE~~, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;

c) "prevenzione": ~~⇒ la prevenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti; ⇐ «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;~~

d) "riutilizzo": ~~⇒ il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⇐ le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti;~~

↓ nuovo

e) "preparazione per il riutilizzo": la preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 16, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti;

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~f) "riciclaggio": ⇒ il riciclaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⇐ il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia ossia l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;~~

~~g) "recupero": ⇒ il recupero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⇐ le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;~~

~~h) "smaltimento": ⇒ lo smaltimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 19, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⇐ le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;~~

~~i) "trattamento": ⇒ il trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ⇐ le attività eseguite dopo la consegna dei RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento dei RAEE;~~

j) «produttore»: ~~chi~~ la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

i) fabbrica ~~e vende~~ apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo
⇒ nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica ~~← marchio~~,

ii) rivende consotto il suo ~~marchio~~ ☒ nome o marchio di fabbrica ☒
apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato
"produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del
punto i);

iii) ⇒ è stabilito nella Comunità e immette sul mercato comunitario ~~← importa
o esporta~~ apparecchiature elettriche ed elettroniche ⇒ provenienti da un paese
terzo, ~~← in uno Stato membro~~ nell'ambito di un'attività professionale.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato "produttore" a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi ~~dei punti delle lettere~~ da i) a iii);

l) "distributore": ~~chi~~ ⇒ una persona fisica o giuridica nella catena di
approvvigionamento che rende disponibile sul mercato un'apparecchiatura elettrica o
elettronica; ~~← fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di
un'attività commerciale ad una parte che la userà~~

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

↓ nuovo

m) "rifiuto pericoloso": un rifiuto pericoloso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti.

↓ 2002/96/CE
⇒ nuovo

~~(l) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o preparati che devono essere
considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio²² o della
direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³;~~

nn) «accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori

²¹ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

²² ~~GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).~~

²³ ~~GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).~~

prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.

↓ nuovo

- o) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- p) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
- q) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, i preparati e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o nella parte identificabile di un flusso al termine del processo di trattamento. Una sostanza, un preparato o un componente sono identificabili se possono essere monitorati per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente.
- r) "raccolta": la raccolta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti;
- s) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 4

Progettazione dei prodotti

Gli Stati membri ⇒, in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile, ⇐ incoraggiano ⇒ misure volte a favorire ⇐ la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⇒, soprattutto al fine di agevolare ⇐ ~~che tengano in considerazione e facilitino~~ ☒ il riutilizzo, ☒ la soppressione e il recupero, ~~in particolare il reimpiego e il riciclaggio~~ dei RAEE, dei loro componenti e materiali. ⇒ Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. ⇐ In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo/reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Articolo 5

Raccolta ⇒ differenziata ⇐ ~~separata~~

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate ~~al fine di~~ a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE ~~come~~ ⇒ sotto forma di ⇐ rifiuti urbanimunicipali misti e raggiungere un elevato

livello di raccolta ~~differenziata~~ ~~separata~~ dei RAEE ⇒, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra. ⇐

2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005:~~

a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;

c) fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;

d) tenendo conto delle norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.

3. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 139, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.

~~4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 6, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente sono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.~~

↓ nuovo

Articolo 6

Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti

1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati.
2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

↓ nuovo

Articolo 7

Tasso di raccolta

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei due anni precedenti. Il tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare tali requisiti a causa di circostanze nazionali specifiche.

3. È definita una metodologia comune per calcolare il peso totale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale.

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.~~

Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

☒ 6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. ☒ ☒ xx/20xx ~~☒ n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,~~ ☒ sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). ☒

☒ Articolo 9 ☒

☒ Autorizzazioni e ispezioni ☒

↓ 2002/96/CE, Articolo 6
(adattato)
⇒ nuovo

21. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi ☒ dell'articolo 23 della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ~~☒ degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.~~

2. La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo ☒ 24, lettera b), della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ~~☒ 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE~~ può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo ☒ 13 della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti ~~☒ 4 della direttiva 75/442/CEE.~~

L'ispezione verifica quanto segue:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
- b) i requisiti tecnici generali da rispettare;
- c) le misure di sicurezza da adottare.

L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

~~3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.~~

43. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo ☒ 1 e ☒ 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ~~ai~~ ~~paragrafi 1 e 3~~ ☒ all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, ☒ e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 117.

Spedizione di RAEE

↓ 2002/96/CE, Articolo 6
(adattato)
⇒ nuovo

~~15.~~ L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ~~regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio²⁵, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.~~

~~2.~~ I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti ~~regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio~~ e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti²⁶ ~~regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio²⁷, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione²⁸, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE C(92) 39/def.~~, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo ~~117~~, ~~paragrafi 1 e 2~~, della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di ~~recupero, reimpiego e/o riciclaggio~~ ⇒ trattamento ⇐ ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

~~6.~~ Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)²⁹.

²⁴ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7).

²⁵ ~~GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).~~

²⁶ GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

²⁷ ~~GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione (GU L 303 del 20.11.2001, pag. 11).~~

²⁸ ~~GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2001.~~

²⁹ GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

↓ nuovo

3. Sono stabilite le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~117~~

⊗ Obiettivi di ⊗ ~~r~~Recupero

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.~~

~~12.~~ Riguardo ai ⇒ tutti i ⇐ RAEE ⇒ raccolti separatamente e ⇐ inviati per il trattamento a norma degli articoli ~~dell'articolo~~ 8, 9 e 10 ⇐ ⇒ o per la preparazione per il riutilizzo ⇐ gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi ⇒ minimi ⇐ entro il 31 dicembre ⇒ 2011 ⇐ ~~2006~~:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato I ~~A~~ ⇒ della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⇐,

- ⇒ recupero dell'85% ⇐, ~~aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80% in peso medio per apparecchio,~~ e
- ⇒ preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%; ⇐ ~~per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio;~~

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I ~~A~~ ⇒ della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⇐,

- ⇒ recupero dell'80% ⇐, ~~aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio,~~ e
- ⇒ preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%; ⇐ ~~per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65% in peso medio per apparecchio;~~

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, ⇒ 8 ⇐ e 9 dell'allegato I ~~A~~ ⇒ della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS) ⇐,

- ~~⇒ recupero del 75% ⇐, aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70% in peso medio per apparecchio, e~~
- ~~⇒ preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%; ⇐ per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50% in peso medio per apparecchio;~~

d) per tutti i rifiuti di lampade a ~~di~~scarica, ~~⇒ preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dell'85%. ⇐ un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80% in peso di queste lampade~~

⇓ nuovo

2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente e inviati ai punti di recupero.

⇓ 2002/96/CE

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.

⇓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 2

~~Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.~~

⇓ 2002/96/CE
⇓ nuovo

~~4. Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato I A. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei materiali, nonché dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.~~

45. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.

Articolo ~~128~~

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ~~entro il 13 agosto 2005~~, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando necessario, gli Stati membri incoraggiano i produttori a finanziare tutti i costi legati agli impianti di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici.

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo ~~15~~, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

~~I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.~~

3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente al ~~13 agosto 2005~~ ~~alla data di cui al paragrafo 1~~ («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

~~Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A) dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.~~

~~4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.~~

↓ 2003/108/CE Articolo 1

Articolo ~~139~~

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005~~ i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

~~Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.~~

Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.

2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~1410~~

Informazione degli utenti

1. ⇒ Gli Stati membri provvedono affinché i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute. ⇐

~~21.~~ Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:

- a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbanimunicipali misti e di effettuare una raccolta differenziata~~separata~~ di tali RAEE;
- b) i sistemi di ritiro~~ripresa~~ e raccolta disponibili;
- c) il proprio ruolo nel riutilizzo~~reimpiego~~, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;
- d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.

~~32.~~ Gli Stati membri adottano misure adeguate ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di riutilizzo~~reimpiego~~, trattamento e recupero.

~~43.~~ Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbanimunicipali misti e di facilitarne la raccolta differenziataseparata gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente \Rightarrow , in conformità alla norma europea EN 50419³⁰, \Leftarrow con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato ~~dopo il 13 agosto 2005~~. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

54. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 41 ~~a 3~~.

Articolo ~~15~~

Informazione degli impianti di trattamento

1. Al fine di agevolare \Rightarrow la preparazione per \Leftarrow il riutilizzo~~reimpiego~~ e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di riutilizzo~~reimpiego~~ e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzo~~reimpiego~~ e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzo~~reimpiego~~ e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).

2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato ~~successivamente al 13 agosto 2005~~ siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. \boxtimes La norma europea EN 50419 \Leftarrow viene applicata ~~La Commissione promuove la preparazione di norme europee~~ a tal fine.

Articolo ~~16~~

\Rightarrow Registrazione, \Leftarrow iInformazione e relazioni

\Downarrow nuovo

1. Gli Stati membri stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del paragrafo 2.

³⁰ Adottata da CENELEC a marzo 2006.

Il registro ha lo scopo di verificare l'osservanza degli obblighi finanziari previsti dagli articoli 12 e 13.

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.

I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale e al trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.

3. Vengono stabiliti il formato della registrazione e delle relazioni e la frequenza delle relazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

4. Il registro può essere gestito tramite i regimi di responsabilità collettiva del produttore istituiti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~54. Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate negli Stati membri, nonché sui RAEE rifiuti raccolti~~ separatamente esportati, per peso ~~e, se non è possibile, per numero.~~

~~Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.~~

~~Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006. Le informazioni sono fornite in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di creare banche dati sui RAEE e sul loro trattamento.~~

~~Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.~~

~~62. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1,~~ Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulle informazioni di cui al paragrafo 5 ogni tre anni. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario stabilito nella decisione 2004/249/CE della Commissione³¹ e nella decisione 2005/369/CE

³¹ GUL 78 del 16.3.2004, pag. 56.

della Commissione³² ~~☒ di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente³³. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.~~

La prima relazione triennale verte sul periodo dal 20~~xx04~~ al 20~~xx06~~.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

↓ 2008/34/CE Articolo 1,
paragrafo 3 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~1713~~

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

⇒ Possono essere adottate ~~⇒ Sono adottate~~ le modifiche ⇒ se ~~⇒~~ necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo ⇒ 16, paragrafo 6, ~~⇒ 7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente gli apparecchi di illuminazione delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE) e gli allegati III e IV.~~ Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo ~~184~~, paragrafo 3.

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

↓ 2002/96/CE (adattato)

Articolo ~~1814~~

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo ~~☒ 39 della direttiva 2008/xx/CE ☒18 della direttiva 75/442/CEE.~~

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

³² GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13.

³³ ~~GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.~~

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

↓ 2008/34/CE Articolo 1,
paragrafo 4

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

↓ 2002/96/CE

Articolo ~~19~~5

Sanzioni

~~Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.~~

↓ nuovo

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

↓ 2002/96/CE

Articolo ~~20~~6

Ispezione e monitoraggio

~~Gli Stati membri provvedono affinché l'ispezione e il monitoraggio consentano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.~~

↓ nuovo

1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.

Tali ispezioni comprendono almeno le esportazioni di RAEE sui mercati extracomunitari, come previsto dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti e l'allegato II della presente direttiva.

2. Gli Stati membri effettuano il monitoraggio delle spedizioni di RAEE in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato I.

3. Possono essere stabilite norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~21~~¹⁷

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ⇒ agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 e all'allegato I ⇐ ~~alla presente direttiva~~ ⇒ al più tardi ⇐ entro ⇒ [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] ⇐ ~~il 13 agosto 2004~~. Essi ⇒ comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. ⇐ ~~ne informano immediatamente la Commissione~~.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ~~Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri~~. ⇒ Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ⇐

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ~~tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate~~ ⇒ il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano ⇐ nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo ~~86~~, paragrafo 6, all'articolo ~~1410~~, paragrafo ~~21~~ e all'articolo ~~1511~~ mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere forza vincolante;
- b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
- c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;

d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;

e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

~~4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:~~

~~— carenze di infrastrutture di riciclaggio,~~

~~— circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna,~~

~~— bassa densità di popolazione, e~~

~~— basso livello di consumo di AEE,~~

~~— non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio³⁴, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo,~~

~~— possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a ventiquattro mesi.~~

~~— Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.~~

~~— b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.~~

~~5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione tiene conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.~~

³⁴ GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1.

↓ nuovo

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

↓ 2002/96/CE
⇒ nuovo

Articolo ~~23~~¹⁸

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ⇒ ventesimo ⇐ giorno ⇒ successivo ⇐ alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo ~~24~~¹⁹

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I A

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport

8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

10. Distributori automatici

ALLEGATO I B

Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell'allegato I A

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Aspirapolvere

Scope meccaniche

~~Altre apparecchiature per la pulizia~~

~~Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti~~

~~Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti~~

~~Tostapane~~

~~Friggitrici~~

~~Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti~~

~~Coltelli elettrici~~

~~Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo~~

~~Svegliare, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo~~

~~Bilance~~

~~3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI~~

~~Trattamento dati centralizzato:~~

~~Mainframe~~

~~Minicomputer~~

~~Stampanti~~

~~Informatica individuale:~~

~~Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)~~

~~Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)~~

~~Notebook~~

~~Agende elettroniche~~

~~Stampanti~~

~~Copiatrici~~

~~Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche~~

~~Calcolatrici tascabili e da tavolo~~

~~e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare e comunicare informazioni con mezzi elettronici~~

~~Terminali e sistemi utenti~~

~~Fax~~

~~Telex~~

~~Telefoni~~

~~Telefoni pubblici a pagamento~~

~~Telefoni senza filo~~

~~Telefoni cellulari~~

~~Segreterie telefoniche~~

~~e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione~~

4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO

~~Apparecchi radio~~

~~Apparecchi televisivi~~

~~Videocamere~~

~~Videoregistratori~~

~~Registratori hi fi~~

~~Amplificatori audio~~

~~Strumenti musicali~~

~~Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione~~

5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

~~Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni~~

~~Tubi fluorescenti~~

~~Lampade fluorescenti compatte~~

~~Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico~~

~~Lampade a vapori di sodio a bassa pressione~~

~~Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza~~

~~6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)~~

~~Trapani~~

~~Seghe~~

~~Macchine per cucire~~

~~Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali~~

~~Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo~~

~~Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo~~

~~Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo~~

~~Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio~~

~~7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT~~

~~Treni elettrici o automobiline da corsa~~

~~Console di videogiochi portatili~~

~~Videogiochi~~

~~Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.~~

~~Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici~~

~~Macchine a gettoni~~

~~8. DISPOSITIVI MEDICALI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)~~

~~Apparecchi di radioterapia~~

~~Cardiologia~~

~~Dialisi~~

~~Ventilatori polmonari~~

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto

ALLEGATO I

Requisiti minimi di monitoraggio per le spedizioni di RAEE

1. Al fine di distinguere le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:

- a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'apparecchiatura elettrica o elettronica, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;
- b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 2;
- c) una dichiarazione del possessore che organizza il trasporto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti, e
- d) un imballaggio adeguato a proteggere i prodotti spediti da danni durante il trasporto, il carico o lo scarico.

2. Per dimostrare che gli articoli spediti sono apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le apparecchiature e redigere la documentazione:

1: Prove

- a) Testare la funzionalità e valutare le sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.
- b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2: Documentazione

- a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'apparecchiatura stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.
- b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:

- nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura conformemente all'allegato II e categoria conformemente all'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS));
- numero di identificazione dell'articolo (n. matr.);
- anno di produzione (se disponibile);
- nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità;
- risultato delle prove di cui al punto 1;
- tipo di prove svolte.

3. In aggiunta ai documenti richiesti al punto 1, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate deve essere accompagnato da:

a) documento CMR,

b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

4. In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3 e dell'imballaggio, le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. Nella maggioranza dei casi il responsabile della spedizione sarà tenuto a riportare il rifiuto al paese di spedizione a proprie spese e potrà essere passibile di sanzioni penali. Negli Stati membri nei quali spetta alle autorità dimostrare che un dato articolo è un RAEE e non un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, la mancanza di adeguata documentazione e di imballaggio potrebbe determinare ritardi significativi nell'inoltro del rifiuto mentre vengono svolte le indagini necessarie a stabilire la natura degli articoli spediti.

ALLEGATO II

Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 86, paragrafo 21

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:

- condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)³⁵,
- componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori
- pile
- circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²
- cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
- plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
- rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto
- tubi catodici
- clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)
- lampade a scarica
- schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica
- cavi elettrici esterni
- componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose³⁶
- componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di

³⁵ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

³⁶ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti³⁷

- condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.

2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
- apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono³⁸
- lampade a scarica: rimuovere il mercurio.

3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del riutilizzo/impiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il riutilizzo/impiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.

↓ 2008/34/CE Articolo 1,
paragrafo 5 (adattato)

~~4. Deliberando secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.~~

↓ 2002/96/CE

³⁷ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

³⁸ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

ALLEGATO III

Requisiti tecnici di cui all'articolo 86, paragrafo 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio).

- Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
- Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.

2. Siti di trattamento dei RAEE.

- Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati
- Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
- Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati
- Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi
- Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.

ALLEGATO IV

Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo che indica la raccolta ~~differenziata~~ separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.



ALLEGATO V**Parte A****Direttiva abrogata e sue modificazioni successive****(di cui all'articolo 22)**

Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24)

Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106)

Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65)

Parte B**Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale****(di cui all'articolo 22)**

Direttiva	Termine di attuazione
2002/96/CE	13 agosto 2004
2003/108/CE	13 agosto 2004
2008/34/CE	-

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/96/CE	Presente direttiva
Articolo 1	-
-	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
-	Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, in parte	Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)
-	Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)
Allegato I B, punto 5	Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)
Allegato I B, punto 8	Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)
-	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, lettere a) - d)	Articolo 3, lettere a) - d)
-	Articolo 3, lettera e)
Articolo 3, lettera e)	Articolo 3, lettera f)
Articolo 3, lettera f)	Articolo 3, lettera g)
Articolo 3, lettera g)	Articolo 3, lettera h)
Articolo 3, lettera h)	Articolo 3, lettera i)
Articolo 3, lettera i)	Articolo 3, lettera j)
Articolo 3, lettera j)	Articolo 3, lettera k)
Articolo 3, lettera k)	Articolo 3, lettera l)
Articolo 3, lettera l)	-
-	Articolo 3, lettera m)
Articolo 3, lettera m)	Articolo 3, lettera n)

-	Articolo 3, lettere o) - s)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafi 1-3	Articolo 5, paragrafi 1-3
-	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	-
-	Articolo 7
-	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafo 3	Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, primo e secondo comma, prima frase
Allegato II, punto 4	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 1	-
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 1
-	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma	-
Articolo 7, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma	Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma	-
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma	-
Articolo 8, paragrafo 4	-
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
-	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 11	Articolo 15
-	Articolo 16, paragrafi 1-4
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma	-
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 6
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20, paragrafo 1, primo comma
-	Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma
-	Articolo 20, paragrafi 2 e 3
Articolo 17, paragrafi 1-3	Articolo 21, paragrafi 1-3

Articolo 17, paragrafo 4	-
-	Articolo 22
Articolo 18	Articolo 23
Articolo 19	Articolo 24
Allegato I A	-
Allegato I B	-
-	Allegato I
Allegati II-IV	Allegati II-IV
-	Allegato V
-	Allegato VI

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) **che abroga la direttiva 2002/96/CE**

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo:

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato:

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(milioni di euro al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrata ³⁹	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno n]
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		
Articolo ...	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		

Situazione a seguito dell'azione					
	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
Articolo ...					

³⁹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Articolo ...					
--------------	--	--	--	--	--

4. MISURE ANTIFRODE

5. ALTRE OSSERVAZIONI



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 2011 (16.02)
(OR. en)**

6099/11

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0241 (COD)**

**CODEC 161
ENV 77
MI 57
PE 60**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione)
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 2 - 3 febbraio 2011)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Karl-Heinz FLORENZ (PPE - DE), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione contenente 88 emendamenti (emendamenti 1-88). Vari gruppi politici hanno presentato i seguenti altri emendamenti:

- il gruppo politico ALDE ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 89-93);
- i gruppi politici PPE, S&D, Verts/ALE, ECR e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente sette emendamenti (emendamenti 94-100);
- i gruppi politici Verts/ALE e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente due emendamenti (emendamenti 101-102);
- il gruppo politico ECR ha presentato un emendamento (emendamento 103) e
- il gruppo politico EFD ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 104-107).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 3 febbraio 2011, e:

- ha sottolineato non soltanto la dimensione ambientale, ma anche la necessità di garantire la disponibilità costante di materie prime;
- ha evidenziato la necessità di criteri e definizioni uniformi. Essi non esistono ancora e di conseguenza le norme nazionali differiscono, compromettendo così l'integrità del mercato unico;
- ha chiesto un miglioramento del monitoraggio, attività che negli ultimi anni è stata in parte trascurata;
- ha evidenziato la necessità di reprimere le esportazioni illecite di rifiuti;
- ha preso atto delle opportunità commerciali offerte dalla gestione del platino e dell'oro contenuti nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; e
- ha chiesto una semplificazione della procedura di regolamentazione.

Il Commissario POTOČNIK:

- ha sostenuto gli emendamenti volti a:
 - fissare obiettivi ambiziosi ma realistici per la raccolta e il recupero;
 - rafforzare l'attuazione e l'applicazione stabilendo norme particolareggiate per combattere le esportazioni illecite di rifiuti dell'UE; e
 - ridurre gli oneri amministrativi superflui per i produttori europei attraverso una cooperazione rafforzata tra le autorità nazionali;
- ha preso atto del desiderio della commissione di definire l'obiettivo di raccolta indicando esplicitamente lo scopo finale (una porzione dei RAEE generati). La Commissione potrebbe accettare questa richiesta se venisse messa a punto una metodologia adeguata per il calcolo dei RAEE generati. La Commissione è disposta a contribuire alla definizione di tale metodologia;
- ha dichiarato che la Commissione può accettare la proposta di abolire il legame fra le deroghe dalla direttiva RAEE. L'obiettivo principale della Commissione a tale riguardo è chiarire, ma non modificare, l'ambito di applicazione della direttiva RAEE;

- ha espresso il desiderio della Commissione di escludere i modelli fotovoltaici dall'ambito di applicazione della direttiva: ciò sarebbe in linea con la proposta della commissione e con l'attuale direttiva. Tuttavia, si è detto consapevole delle sempre più numerose perplessità relative al potenziale impatto ambientale dei pannelli solari, specialmente nella fase in cui diventano rifiuti. Un accordo volontario presentato di recente dal settore dei pannelli solari è chiaramente in contrasto con i criteri in vigore per questo tipo di accordi. La Commissione intende pubblicare a breve una valutazione dell'accordo in questione. Vi è la necessità di valutare adeguatamente i rischi ambientali e le opportunità riguardanti lo smaltimento dei pannelli solari prima di prendere in considerazione la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE;
- ha ricordato che la nuova direttiva RAEE è stata proposta secondo la procedura di rifusione. La Commissione ritiene che, nei casi in cui viene utilizzata la procedura di rifusione, in linea di principio sia necessario rispettare le norme procedurali concordate. Tuttavia, condivide le intenzioni della commissione e la direzione in cui vanno alcuni dei suoi emendamenti.

Esprimendosi a nome del gruppo politico PPE, l'on. Richard SEEBER (PPE - AT) ha espresso preoccupazione per il fatto che non tutti gli Stati membri rispettano la legislazione UE in quest'ambito.

A nome del gruppo politico S&D, l'on. Kathleen VAN BREMPT (S&D – BE):

- ha sottolineato la dimensione del riciclaggio;
- ha chiesto controlli adeguati sulle esportazioni di rifiuti verso il resto del mondo;
- ha evidenziato la necessità di assicurare il trattamento adeguato delle apparecchiature più piccole; e
- ha invitato la Commissione a mantenere i suoi impegni circa le apparecchiature fotovoltaiche.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, l'on. Vladko PANAYOTOV (ALDE - BU) ha sottolineato la rilevanza economica e ambientale di un'azione più decisa in questo ambito.

A nome del gruppo politico Verts/ALE, l'on. Michail TREMOPOULOS (Verts/ALE - EL) ha chiesto di migliorare la raccolta, il riciclaggio e il riutilizzo.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, l'on. Julie GIRLING (ECR - UK):

- ha rilevato che il riciclo, il riutilizzo e lo smaltimento non sono attività poco costose. Il principio "chi inquina paga" è fondamentale. Non si dovrebbe imporre un sistema che aumenti i costi per il contribuente, soprattutto nell'attuale fase di risanamento dei conti pubblici;
- ha evidenziato la necessità di mantenere la flessibilità per gli Stati membri. Non si dovrebbero confondere gli obiettivi con il rispetto delle norme. È importante evitare l'imposizione di un approccio indebitamente impositivo agli Stati membri; e
- ha sostenuto l'enfasi dell'on. Van Brempt sulle apparecchiature più piccole.

Prendendo la parola a nome del gruppo politico GUE/NGL, l'on. Sabine WILS (GUE/NGL - DE) ha rilevato l'impatto delle esportazioni di rifiuti sulle popolazioni dei paesi terzi. A tale riguardo ha menzionato il cadmio e i nanomateriali. Ha chiesto sostegno per gli emendamenti 101 e 102.

A nome del gruppo politico EFD, l'on. Oreste ROSSI (EFD – IT) ha sostenuto che una percentuale di raccolta del 65% non è realistica. Una percentuale dell'85% lo sarebbe ancora meno. Ciò andrebbe anche a scapito della sicurezza dei consumatori, poiché si reimmetterebbero sul mercato macchinari vecchi, che sono pericolosi e a bassa efficienza energetica.

L'on. Bogusław SONIK (PPE - PL):

- ha sottolineato la necessità di tenere conto delle differenti caratteristiche dei vari mercati nazionali; e
- ha chiesto misure contro le frodi e la reimmissione illecita di RAEE sul mercato.

L'on. Linda McAVAN (S&D - UK) ha evidenziato l'importanza di semplificare il riciclaggio dei RAEE per i normali consumatori privati.

L'on. Chris DAVIES (ALDE - UK):

- ha accolto con favore la possibilità di colmare le lacune della legislazione esistente, specialmente di quelle norme che consentono che in alcuni paesi del terzo mondo i bambini si trovino a riciclare rifiuti in condizioni pericolose; e
- ha dichiarato che i produttori di cartucce per stampanti hanno introdotto dispositivi elettronici per evitare che i loro prodotti siano nuovamente riempiti di inchiostro. Il Parlamento ha risposto con l'introduzione dell'articolo 4, pensato per garantire che i produttori non possano commercializzare prodotti non riciclabili. Le aziende produttrici di stampanti hanno reagito esercitando pressioni sui governi nazionali, sulla base dell'argomentazione che le cartucce per stampanti possono essere considerate materiali di consumo anziché RAEE. Di conseguenza, la situazione attuale è che le cartucce per stampanti sono considerate RAEE in alcuni Stati membri ma non in altri. La proposta in esame offre una possibilità di colmare questa specifica lacuna.

L'on. Oldřich VLASÁK (ECR – CZ):

- ha dichiarato che la proposta è un passo nella giusta direzione;
- ha chiesto di migliorare la raccolta e il trasporto, nonché di ridurre gli oneri burocratici;
- ha sostenuto la necessità di limitare l'ambito di applicazione della direttiva, per evitare che in essa rientrino le apparecchiature non RAEE e di lunga durata; e
- ha messo in guardia dalla creazione di oneri nuovi e irrealistici per le imprese.

Secondo l'on. Paul NUTTALL (EFD – UK) la proposta determinerebbe un aumento dei prezzi dei prodotti. Il contribuente si troverebbe a dover sostenere una porzione significativa dei costi della proposta.

Gli onn. FLORENZ e DAVIES sono entrambi intervenuti per respingere l'affermazione dell'on. NUTTALL, secondo cui la proposta determinerebbe costi aggiuntivi per il contribuente.

L'on. Elisabetta GARDINI (PPE - IT):

- ha chiesto maggiore certezza e facilità di attuazione;
- ha sostenuto che l'onere della proposta dovrebbe ricadere su tutte le parti interessate anziché su un gruppo specifico di soggetti interessati; e
- ha sottolineato la necessità di tenere conto di diversi sistemi nazionali per non penalizzare alcuni Stati membri.

L'on. Sirpa PIETIKÄINEN (PPE - FI) ha chiesto:

- migliori relazioni sull'attuazione da parte degli Stati membri;
- un miglioramento della raccolta e della cernita;
- obiettivi più ambiziosi; e
- la concentrazione dell'onere sui produttori.

L'on. María del Pilar AYUSO GONZÁLEZ (PPE - ES):

- ha sostenuto che l'approccio del relatore sarebbe di difficile applicazione a causa delle differenti situazioni nazionali;
- ha affermato che i costi del riciclaggio e del trattamento dei rifiuti non dovrebbero essere affrontati in maniera differente; e
- ha chiesto una maggiore trasparenza nella catena della vendita al dettaglio.

L'on. Alajos MÉSZÁROS (PPE - SK) ha sostenuto gli emendamenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti e ha affermato che i nuovi Stati membri, in particolare, devono potenziare la loro raccolta differenziata dei rifiuti.

L'on. Carl SCHLYTER (Verts/ALE - SE):

- ha sottolineato i pericoli legati al cadmio e ai nanomateriali; e
- ha chiesto di porre fine alle esportazioni di rifiuti verso i paesi poveri.

L'on. Alfreds RUBIKS (GUE/NGL - LV) ha invitato la Commissione a prestare maggiore attenzione affinché sia garantita l'attuazione da parte degli Stati membri.

Il commissario POTOČNIK ha preso nuovamente la parola e:

- ha osservato che l'attuazione è effettivamente un ambito problematico che la Commissione intende affrontare fino in fondo. Nel corso del 2011 pubblicherà una comunicazione sull'attuazione, che affronterà la questione con un approccio più olistico;
- ha sottolineato la necessità di obiettivi ambiziosi; e
- ha riconosciuto la necessità di ridurre al minimo i costi attraverso la semplificazione, ma ha sostenuto che i costi sociali ed economici reali sono, nel lungo periodo, i costi derivanti dalla mancata attenzione alle problematiche ambientali.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e:

- ha dichiarato che il Consiglio non ha mostrato alcuna flessibilità. La colpa non è stata della presidenza belga ma piuttosto di alcuni degli Stati membri più vecchi. Ha chiesto alla Commissione e al Parlamento di adottare una linea di fermezza nei confronti del Consiglio;
- ha evidenziato la necessità di completare il mercato unico; e
- ha promesso che il Parlamento sosterrà e incoraggerà le iniziative in atto della Commissione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 3 febbraio 2011, la plenaria ha adottato 86 emendamenti (emendamenti 1-7, 9-16, 18, 20-29, 31-32, 35-52, 54-62, 64-78, 80-83, 86, 88, 92 e 94-102).

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0810),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0472/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2009¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009²,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera del 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0229/2010),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della

¹ GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.

² GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

Emendamento

(7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse **e al recupero di materie prime strategiche**. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario **e dovrebbero essere elaborate norme armonizzate per la raccolta e il trattamento dei RAEE**.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Dovrebbero essere, tra l'altro, esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli impianti fissi di grandi dimensioni, in quanto sono installati e utilizzati in modo permanente in un luogo determinato e sono montati e smontati da personale esperto, il che comporta un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere altresì esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni installati per operare in un luogo determinato. Parimenti dovrebbero essere esclusi i macchinari mobili utilizzati esclusivamente da utilizzatori professionali, in quanto sono anche essi smontati e smaltiti da personale esperto, il che comporta,***

quindi, un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere esclusi altresì i moduli fotovoltaici, che parimenti sono installati e rimossi da personale esperto e sono funzionali a raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, contribuendo a ridurre il CO₂. Inoltre, l'industria dell'energia solare ha concluso un accordo ambientale volontario al fine di riciclare l'85% dei moduli fotovoltaici. La Commissione dovrebbe verificare se detto accordo consenta di raggiungere risultati almeno equivalenti a quelli della presente direttiva e se esso copra tutti i moduli fotovoltaici immessi nel mercato, e dovrebbe, se del caso, sulla base di una relazione, includere i moduli fotovoltaici nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta dei RAEE.

Emendamento

(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori, ***i comuni e gli operatori che effettuano il riciclo*** possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta ***e del trattamento*** dei RAEE ***e dovrebbero pertanto essere soggetti alle prescrizioni della presente direttiva.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato *viene* già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale, *che è possibile* evitare fissando un obiettivo di raccolta ambizioso.

Emendamento

(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato è già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente, ***oppure è trattata adeguatamente senza però che siano indicate le quantità trattate.*** Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie, situazioni di degrado ambientale ***e la fornitura di dati incoerenti.*** Per evitare ciò, è necessario stabilire un obiettivo di raccolta ambizioso ***e obbligare tutti gli operatori che raccolgono RAEE a garantirne un trattamento ecocompatibile e a comunicare i volumi raccolti, gestiti e trattati. È di fondamentale importanza che gli Stati membri garantiscano che la direttiva sia applicata in modo efficace, segnatamente per quanto concerne i controlli sulle AEE usate spedite fuori***

dall'Unione.

Emendamento 101

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis. Nel suo parere sulla valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia del 19 gennaio 2009, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di mantenere sotto controllo gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal trattamento dei RAEE contenenti nanomateriali, può rivelarsi necessario un trattamento selettivo. È opportuno che la Commissione valuti se il trattamento selettivo debba essere applicato ai nanomateriali in questione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.

(17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.
Garantire il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature in condizioni adeguate consentirà una gestione efficace delle risorse e ottimizzerà l'approvvigionamento delle risorse.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero finanziare **almeno** la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri devono incoraggiare ***i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti***, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, ***per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire*** il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE ***e conformare il finanziamento*** al principio "chi inquina paga". Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero

Emendamento

(19) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero ***quindi*** finanziare la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare ***tutti coloro che trattano*** dei RAEE ***a contribuire al conseguimento della finalità della direttiva*** per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente. ***Al fine di trasferire*** il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE ***conformemente*** al principio "chi inquina paga", ***gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori a trattare tutti i RAEE raccolti. Per consentire un trattamento adeguato, i consumatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le AEE fuori uso siano portate nei centri di raccolta.*** Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, ***o terzo che agisce per suo conto***, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento

avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati.

in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) I produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei RAEE. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici.

soppresso

Emendamento 94

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per la raccolta, lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.

soppresso

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Per ridurre gli ostacoli al funzionamento del mercato interno, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti standardizzando la registrazione e la rendicontazione ed evitando addebiti multipli per registrazioni multiple nei singoli Stati membri. In particolare, un produttore non dovrebbe più essere obbligato ad avere sede legale in uno Stato membro per potervi commercializzare AEE. Viceversa, dovrebbe essere sufficiente la nomina di un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione. Per consentire l'applicazione concreta della presente legislazione, gli Stati membri devono poter individuare il produttore che ha la responsabilità del prodotto e risalire la catena di approvvigionamento a partire dal distributore finale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un distributore che rende disponibile per la prima volta sul territorio di uno stato membro un'apparecchiatura (commercio interno all'Unione) concluda un accordo con il produttore o provveda alla registrazione e al finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da tale apparecchiatura.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE¹ del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere

(27) Per adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e adottare le altre misure necessarie, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento degli

autorizzata ad **adeguare gli** allegati e ad **adottare** norme per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti. **Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/96/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.**

¹ *GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.*

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti **negativi** complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, **secondo gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti¹.** **La presente direttiva impone a tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita di un prodotto di migliorare le proprie norme ambientali, così contribuendo alla produzione e al recupero sostenibili.**

¹ *GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica **alle** apparecchiature elettriche ed elettroniche **che rientrano nelle categorie dell'allegato**

Emendamento

1. La presente direttiva si applica **a tutte le** apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva non si applica **a**:
- a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari.
 - b) apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.
 - c) *Apparecchiature non destinate all'immissione sul mercato come singole unità funzionali o commerciali.***
 - d) Lampade a incandescenza.
 - e) Dispositivi medici impiantati e infettati.

Emendamento

3. La presente direttiva non si applica:
- a) **alle** apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
 - b) **alle** apparecchiature progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
 - c bis) agli impianti fissi di grandi dimensioni;**
 - c ter) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;**
 - c quater) ai macchinari mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali;**
 - c quinquies) ai mezzi adibiti al trasporto di persone o merci;**
 - c sexies) ai moduli fotovoltaici;**
 - d) **alle** lampade a incandescenza;
 - e) **ai** dispositivi medici impiantati e infettati.
- Non oltre [... *], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, valutando, in particolare, l'opportunità di farvi rientrare i moduli fotovoltaici. La relazione sui moduli fotovoltaici valuta in particolare i tassi effettivi di raccolta e di riciclo raggiunti. All'occorrenza, sulla base di detta relazione, la Commissione***

presenta una proposta.

** Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I RAEE devono essere classificati come rifiuti provenienti dai nuclei domestici o da utenti diversi dai nuclei domestici. Occorre classificare i tipi di RAEE secondo queste categorie. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La classificazione dovrebbe basarsi anche sulla valutazione della percentuale di apparecchiature acquistate da nuclei domestici o da imprese.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi ***appartenenti alle categorie di cui all' allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)*** e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

Emendamento

a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) "dispositivi medici": le apparecchiature elettriche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici¹, o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro²;

¹ *GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.*

² *GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.*

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

l) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici ***e i RAEE che possono essere utilizzati come AEE sia dai nuclei domestici sia da utenti diversi dai nuclei domestici;***

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera s bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s bis) "impianto industriale fisso di grandi dimensioni": una particolare combinazione di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati in modo permanente in un luogo prestabilito; non

include prodotti per illuminazione;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s ter) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni": un insieme di macchine, apparecchi e/o componenti destinati ad essere utilizzati congiuntamente nell'industria per l'esecuzione di una funzione specifica. Sono installati da personale esperto e hanno un'ubicazione fissa in fase di esercizio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s quater) "macchinario mobile non stradale destinato esclusivamente a utilizzatori professionali": un macchinario il cui funzionamento richiede la mobilità durante il lavoro oppure un movimento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o un macchinario utilizzato senza spostamenti ma che può essere equipaggiato in modo tale da consentirne uno spostamento più agevole da un luogo all'altro ed è destinato ad essere utilizzato da professionisti;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 – lettera s quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s quinquies) "mezzo di trasporto": un veicolo utilizzato per il trasporto di persone o merci, quali autovetture, autobus, camion, tram, navi e aeroplani;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera s sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s sexies) "moduli fotovoltaici": i moduli fotovoltaici destinati ad essere utilizzati in un sistema progettato, assemblato e installato per il funzionamento permanente in un luogo specifico a fini di generazione di energia a uso pubblico, commerciale o privato.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la ***direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile***, incoraggiano misure volte a favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Gli Stati membri, in conformità alla legislazione comunitaria sui prodotti, compresa la ***direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹***, incoraggiano ***la cooperazione tra i produttori e gli operatori che si occupano del riciclo e l'adozione di*** misure volte a favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. ***Le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile per agevolare il riutilizzo, la soppressione***

e il recupero dei RAEE e per ridurre le emissioni di sostanze pericolose sono definite nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE non oltre il 31 dicembre 2014.

¹ *GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.*

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Gli Stati membri adottano misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra.*

Emendamento

1. *Al fine di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE e garantire il corretto trattamento di tutte le tipologie di RAEE, in particolare per quanto riguarda le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, le lampade contenenti mercurio e i piccoli apparecchi, gli Stati membri garantiscono che tutti i RAEE siano raccolti separatamente e non mischiati con i rifiuti ingombranti o misti dei nuclei domestici, e che i RAEE non trattati non siano inviati nelle discariche o negli inceneritori.*

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati.

Emendamento

1. Gli Stati membri vietano e controllano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati *e sorvegliano l'applicazione di detto divieto.*

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. ***Ai fini del massimo riutilizzo degli apparecchi interi, gli Stati membri garantiscono inoltre che, prima di qualsiasi trasporto, i sistemi di raccolta prevedano la differenziazione nei punti di raccolta delle apparecchiature riutilizzabili provenienti dai RAEE raccolti separatamente.***

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché ***i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei due anni precedenti. Il tasso di raccolta deve essere raggiunto ogni anno a partire dal 2016.***

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché, ***entro il 2016, venga raccolto almeno l'85% dei RAEE generati nello Stato membro.***

Ciascuno Stato membro assicura che entro il 2012 vengano raccolti almeno 4 kg di RAEE pro capite o, qualora superiore, un peso di RAEE equivalente a quello raccolto nel medesimo Stato membro nel 2010.

Gli Stati membri si adoperano affinché il

volume dei RAEE raccolti sia gradualmente incrementato nel periodo che intercorre tra il 2012 e il 2016.

Gli Stati membri possono stabilire obiettivi individuali più ambiziosi e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.

Gli obiettivi di raccolta devono essere raggiunti annualmente.

Gli Stati membri presentano i propri piani di miglioramento alla Commissione non oltre il [...].*

** Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 7 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per determinare che il tasso minimo di raccolta è stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE, che sono stati:

- preparati per il riutilizzo o inviati ai centri di trattamento da qualsiasi operatore,*
 - portati a centri di raccolta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),*
 - portati a distributori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),*
 - oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome, o*
 - raccolti separatamente in altro modo,*
- siano loro comunicate gratuitamente su base annua in conformità dell'articolo 16.*

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2**, possono essere stabilite disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare tali requisiti a causa di circostanze nazionali specifiche.

Emendamento

2. **Mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater**, possono essere stabilite disposizioni transitorie **per il periodo che termina il 31 maggio 2015** per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare tali requisiti a causa di circostanze nazionali specifiche.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **È definita** una metodologia comune per **calcolare il peso totale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale**.

Emendamento

3. **Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater**, una metodologia comune per **determinare la quantità di RAEE, in termini di peso, generata in ciascuno Stato membro. Ciò include norme dettagliate sui metodi di applicazione e calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi di cui al paragrafo 1.**

Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso

Emendamento

4. Entro il 31 dicembre 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso

di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento, **delle lampade, comprese quelle a incandescenza, e dei piccoli apparecchi**, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamento.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione richiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare e adottare norme europee per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo. Tali norme rispecchiano il più recente livello tecnico.

Il riferimento a tali norme è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo, sono effettuati con un approccio imperniato sulla preservazione delle materie prime e mirante a riciclare le preziose risorse contenute nelle AEE al fine di assicurare un migliore approvvigionamento di materie prime in Europa.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***L'allegato II può essere modificato*** al fine di ***introdurvi*** altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 3. La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.

Emendamento

4. Al fine di ***introdurre*** altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***la Commissione adotta, atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, modifiche dell'allegato II.*** La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate ***ed esamina la necessità di apportare modifiche all'allegato II per trattare i nanomateriali in questione.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di

Emendamento

2. I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di

rifiuti sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che ***l'operazione di trattamento ha avuto luogo*** in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

rifiuti sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare, ***presentando prove inconfutabili prima della spedizione, che il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio avverranno*** in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva. ***Una volta avvenuti il recupero, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, va confermata l'osservanza di tali condizioni equivalenti.***

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non autorizzano la spedizione di AEE destinate al riutilizzo a meno che una persona giuridica o fisica identificata non ne abbia certificato il perfetto funzionamento attribuendole a tal fine un'etichetta specifica.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Sono stabilite le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

3. Onde consentire le operazioni di trattamento fuori dall'Unione con un livello equivalente di protezione, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, le norme dettagliate relative ai paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo

3.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali norme dettagliate sono adottate non oltre il [...*].

**** Diciotto mesi dal giorno di pubblicazione della presente direttiva.***

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie ***1 e 10 dell'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)***,

- recupero dell'***85%***, e

- ***preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%***;

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie ***1 e 4 dell'allegato -I bis***,

- recupero del ***85%***,

- riciclaggio del ***75%***, e

- ***preparazione per il riutilizzo del 5%***;

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per i RAEE che rientrano ***nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)***,

- recupero dell'***80%***, e

- ***preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%***;

b) per i RAEE che rientrano ***nella categoria 2 dell'allegato -I bis***,

- recupero del ***80%***,

- riciclaggio del ***65%***, e

- ***preparazione per il riutilizzo del 5%***;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) per i RAEE che rientrano **nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)**,

- recupero del 75%, e

- **preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%**;

Emendamento

c) per i RAEE che rientrano **nella categoria 5 dell'allegato -I bis**,

- recupero del 75%,

- riciclaggio del **50%**, e

- **preparazione per il riutilizzo del 5%**;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato -I bis,

– recupero del 75%, e

– riciclaggio del **50%**;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) per i RAEE che rientrano nella categoria 6 dell'allegato -I bis,

- recupero dell'**85%**,

- riciclaggio del **75%**, e

- **preparazione per il riutilizzo del 5%**;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, **preparazione per il riutilizzo e** riciclaggio dell'**85%**.

Emendamento

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, riciclaggio dell'**80%**.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente **e** inviati ai punti di recupero.

Emendamento

2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente, inviati ai punti di recupero **ed effettivamente recuperati, riutilizzati e riciclati. Lo stoccaggio, la cernita e le operazioni di pretrattamento negli impianti di recupero non sono inclusi nel calcolo volto a valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti.**

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, **ai** loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento **e/o** in entrata **nei** centri di recupero o di riciclaggio.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume **delle AEE usate**, dei RAEE, **dei** loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento **e in entrata e in uscita (uscita in termini di percentuale complessiva) dai** centri di recupero o di riciclaggio.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Quando necessario, gli Stati membri **incoraggiano i produttori a finanziare tutti** i costi **legati agli impianti** di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. ***Inoltre, quando necessario, gli Stati membri, allo scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, provvedono affinché siano disponibili adeguate risorse finanziarie, ottenute al momento della vendita di nuove AEE, in base al principio "chi inquina paga" (dove si considera che a inquinare siano i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti), onde coprire i costi di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici, incluse le spese di funzionamento degli impianti di raccolta e i costi delle relative campagne di sensibilizzazione dedicate alla gestione dei RAEE. Dette risorse finanziarie sono a disposizione soltanto degli operatori giuridicamente tenuti a raccogliere i RAEE.***

Qualora ottengano la copertura completa dei loro costi, le amministrazioni comunali e i punti di raccolta privati consegnano tutti i RAEE raccolti ai regimi di responsabilità del produttore.

Il finanziamento della raccolta dei RAEE provenienti da nuclei domestici e conferiti agli impianti di raccolta non rientra nell'ambito della responsabilità finanziaria individuale del produttore di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari riguardo ai metodi di calcolo dei costi legati alla raccolta e agli impianti di raccolta.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Emendamento

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Il produttore dovrebbe poter adempiere al proprio obbligo ricorrendo a una delle due modalità o a una combinazione di entrambe. I regimi collettivi introducono oneri differenziati a carico dei produttori a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime strategiche in essi contenuti.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. **La garanzia finanziaria per la fine del ciclo di vita dei prodotti dovrebbe essere calcolata in modo da garantire l'internalizzazione dei costi reali legati**

alla fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio di cui all'articolo 8.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Onde consentire un approccio armonizzato con riferimento al rispetto dei requisiti della garanzia finanziaria, come stabilito al paragrafo 2, la Commissione, non oltre il [...], stabilisce i requisiti minimi e la metodologia per calcolare il livello di tali garanzie e definisce gli orientamenti per la verifica e l'audit delle stesse.*

Tali requisiti assicurano almeno che:

- a) la garanzia determini l'internalizzazione dei costi reali della fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio;*
- b) i costi connessi all'obbligo del produttore non ricadano su altri operatori;*
- c) la garanzia si mantenga per il futuro e possa essere utilizzata per adempiere all'obbligo pendente di riciclaggio da parte di un produttore, in caso di insolvenza*

** Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono

a loro nome riferiscano annualmente in merito al finanziamento, ai costi e all'efficienza dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.

Emendamento

soppresso

Emendamenti 92 e 100

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di una maggiore sensibilizzazione degli utenti, gli Stati membri provvedono affinché i distributori introducano adeguati sistemi di raccolta e di sensibilizzazione per quanto concerne i rifiuti di volume molto piccolo. Detti regimi di raccolta:

a) consentono agli utenti finali di disfarsi di questo genere di rifiuti in un punto di raccolta accessibile e visibile all'interno del negozio del dettagliante;

b) impongono ai dettaglianti di ritirare gratuitamente RAEE di volume molto piccolo, quando forniscono AEE dello stesso volume;

c) non comportano oneri a carico dell'utente finale nel momento in cui si sbarazza di tale rifiuto, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso genere.

Gli Stati membri garantiscono inoltre che le lettere b) e c) si applichino ai venditori

a distanza, vale a dire alle persone fisiche o giuridiche che, attraverso tecniche di comunicazione a distanza conformemente alla direttiva 97/7/CE, commercializzano o rendono disponibili AEE sul mercato. Il sistema di raccolta applicato dai venditori a distanza consente agli utenti finali di restituire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali.

Entro [...] la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, una definizione relativa a "rifiuti di volume molto piccolo", tenendo conto del rischio che comporta la mancata raccolta differenziata di tali rifiuti a causa della loro dimensione molto ridotta.*

Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle micro imprese che operano in un ambito molto ridotto. Entro [...] la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, ai fini della presente direttiva, una definizione relativa a "micro imprese che operano in un ambito molto ridotto".*

** Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili;

Emendamento

b) sistemi di ritiro e raccolta disponibili, ***incoraggiando il coordinamento delle informazioni volte a segnalare tutti i punti di riconsegna a disposizione, a prescindere dal produttore che li istituisce;***

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso **o** presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Emendamento

5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita **o tramite campagne di sensibilizzazione**, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di agevolare **la preparazione per il riutilizzo** e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il **riciclaggio**, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).

Emendamento

1. Al fine di agevolare **l'utilizzo** e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, **il riutilizzo**, **la preparazione per il riutilizzo**, **la** rimessa a nuovo e il **riciclo**, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano, **a titolo gratuito**, informazioni in materia di riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire ***in formato elettronico*** nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale e ***al*** trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.

Emendamento

I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale e ***le informazioni che consentono il*** trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro garantisce che un produttore che immette in commercio AEE sul suo territorio senza essere residente possa nominare responsabile delle obbligazioni derivanti dalla presente direttiva un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Vengono stabiliti*** il formato della registrazione e delle relazioni e la frequenza delle relazioni. ***Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.***

Emendamento

3. ***Onde assicurare il corretto funzionamento del sistema di registrazione, informazione e comunicazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, il formato per la registrazione e la rendicontazione e la frequenza di quest'ultima. Il formato per la registrazione e la rendicontazione comprende almeno le seguenti informazioni:***

- ***la quantità di AEE immesse sul mercato nazionale,***
- ***i tipi di apparecchiatura,***
- ***le marche,***
- ***le categorie,***
- ***la garanzia, se applicabile.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis

Identificazione degli operatori economici

Gli Stati membri istituiscono sistemi di informazione che consentono alle autorità di regolamentazione, ai produttori e ai distributori, di identificare:

- a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito AEE;***
- b) qualsiasi operatore economico cui sia stato fornito AEE.***

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Possono essere adottate modifiche se necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 16, paragrafo 6, e gli allegati. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento

Per far sì che le disposizioni della presente direttiva possano adeguarsi al progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, le modifiche dell'articolo 16, paragrafo 6, e degli allegati.

Emendamento 96

Proposta di direttiva Articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/xx/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Emendamento

soppresso

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 7, 8, 10, 14, 16, 17 e 20 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.*
- 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 18 ter e 18 quater.*

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 ter

Revoca della delega

- 1. La delega di potere di cui agli articoli 7, 8, 10, 14, 16, 17 e 20 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*
- 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.*
- 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da*

un data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 quater

Obiezioni agli atti delegati

- 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.**
- 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.**
- 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.**

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali ispezioni comprendono almeno le esportazioni di RAEE sui mercati extracomunitari, come previsto dal regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/xx/CE **relativa ai**

Tali ispezioni comprendono almeno **le quantità di AEE usate immesse in commercio, al fine di valutare l'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2**, le esportazioni di RAEE sui mercati extracomunitari, come previsto dal

rifiuti e l'allegato II della presente direttiva.

regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e *dall'*allegato II della presente direttiva.

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **effettuano il monitoraggio delle** spedizioni di RAEE in conformità *dei* requisiti minimi di cui all'allegato I.

Emendamento

2. Gli Stati membri **garantiscono che le** spedizioni di **AEE usate che siano sospettate di essere** RAEE avvengano in conformità *dei* requisiti minimi di cui all'allegato I **e provvedono ai debiti controlli di tali spedizioni.**

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Possono essere stabilite** norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.

Emendamento

3. **Per assicurare il buon funzionamento delle ispezioni e del monitoraggio, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 18 bis e alle condizioni di cui agli articoli 18 ter e 18 quater, le** norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale degli impianti di raccolta e di trattamento riconosciuti.

Solo gli impianti i cui operatori rispettano i requisiti stabiliti all'articolo 8, paragrafo 3, sono ammessi in tale registro nazionale. Il contenuto del registro è reso pubblico.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Gli operatori degli impianti forniscono annualmente la prova del rispetto delle prescrizioni della direttiva e presentano delle relazioni in conformità dei paragrafi 3 quater e 3 quinquies, allo scopo di mantenere il proprio status di impianti di trattamento riconosciuti.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Gli operatori degli impianti di raccolta presentano delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare il volume dei RAEE raccolti con il volume dei RAEE di fatto trasferiti agli impianti di recupero o di riciclaggio. I RAEE sono trasferiti esclusivamente verso impianti di recupero e di trattamento riconosciuti.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. Gli operatori degli impianti di trattamento presentano delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare la quantità di RAEE raccolti provenienti da proprietari o da impianti di raccolta riconosciuti con

la quantità di RAEE di fatto recuperati, riciclati o, in conformità dell'articolo 10, esportati.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies. Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari consegnino i propri RAEE esclusivamente a impianti di raccolta, recupero e/o riciclo registrati e riconosciuti.

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 e all'allegato I al più tardi entro [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19, 20 e all'allegato I al più tardi entro [diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. ***Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 12, paragrafo 2, di modo che ciascun produttore finanzi soltanto le operazioni relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che siano fornite le adeguate garanzie finanziarie di cui all'articolo 12, paragrafo 2.***

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Oltre ai riesami di cui agli articoli 2 e 7, la Commissione presenta, non oltre il [...*], una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite in merito all'applicazione della presente direttiva. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

*** Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, **ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 5, che è abrogato con effetto al 31 dicembre 2011**, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Allegato -I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I bis

Categorie di apparecchiature di cui all'articolo 11

1. *Apparecchi di refrigerazione e radiatori*
2. *Schermi e monitor*
3. *Lampade*
4. *Grandi apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor e lampade. Per grandi apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinati a rimanere nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile.*
5. *Piccoli apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor, lampade e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Per piccoli apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinati a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile.*
6. *Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.*

Emendamento 97

**Proposta di direttiva
Allegato -I B (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I B

*Elenco non esaustivo di apparecchi
che rientrano nelle categorie
dell'allegato -I A*

1. *Apparecchi di refrigerazione e radiatori*
 - *Frigoriferi*
 - *Congelatori*
 - *Distributori automatici di prodotti freddi*
 - *Apparecchi per il condizionamento*
 - *Radiatori a olio e altri scambiatori di calore contenenti mezzi di trasmissione del calore diversi dall'acqua (come pompe di calore e deumidificatori)*

2. Schermi e monitor

- Schermi*
- Apparecchi televisivi*
- Cornici digitali*
- Monitor*

3. Lampade

- Tubi fluorescenti*
- Lampade fluorescenti compatte*
- Lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico*
- Lampade a vapori di sodio a bassa pressione*
- Lampade a LED*

4. Grandi apparecchi

- Grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre riscaldanti, forni, cucine, forni a microonde, macchine da caffè fisse)*
- Cappe aspiranti*
- Grandi apparecchi per la pulizia (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)*
- Grandi apparecchi di riscaldamento (come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi)*
- Grandi apparecchi per la cura del corpo (come lampade solari, saune, sedie da massaggio)*
- Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, stampanti, copiatrici, telefoni a gettone)*
- Grandi apparecchiature per lo sport e per il tempo libero (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, slot machine)*
- Grandi apparecchi di illuminazione e*

altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce

- *Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici, ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali*
- *Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori)*
- *Grandi apparecchiature mediche*
- *Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo*
- *Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse)*
- *Grandi distributori automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto)*

5. Piccoli apparecchi

- *Piccoli apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, piastre riscaldanti, coltelli elettrici, riscaldatori a immersione, macchine per tagliare)*
- *Piccoli apparecchi per la pulizia (come aspirapolvere, ferri da stiro, ecc.)*
- *Ventilatori, profumatori d'ambiente*
- *Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche)*
- *Orologi, orologi da polso e altri strumenti per misurare il tempo*
- *Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi)*
- *Foto e videocamere*
- *Apparecchi elettronici di consumo (come apparecchi radio, amplificatori,*

autoradio, lettori DVD)

- Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, mixer, auricolari e altoparlanti, microfoni)

- Piccoli apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce

- Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.)

- Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.)

- Piccole apparecchiature per il tempo libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.)

- Utensili elettrici ed elettronici, compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba)

- Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori)

- Piccole apparecchiature mediche, comprese le apparecchiature veterinarie

- Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo (come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi)

- Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri)

- Piccoli distributori automatici di prodotti

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

- Computer portatili

- Notebook

- Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (come PC, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, cellulari, router, radio, baby phone, videoproiettori).

Emendamento 80

Proposta di direttiva Allegato I - Titolo

Testo della Commissione

Requisiti minimi **di monitoraggio** per le spedizioni di **RAEE**

Emendamento

Requisiti minimi per le spedizioni di **AEE usate**

Emendamento 82

Proposta di direttiva Allegato I – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) un imballaggio adeguato **a** proteggere i prodotti spediti da danni durante il trasporto, il carico o lo scarico.

Emendamento

d) un imballaggio adeguato **e un corretto accatastamento del carico per** proteggere i prodotti spediti da danni durante il trasporto, il carico o lo scarico.

Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le lettere a) e b) non si applicano se le AEE usate sono rispedite al produttore come conseguenza collettiva di prodotti difettosi nel quadro della garanzia e destinate ad essere riutilizzate.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Allegato I – punto 2 – sottopunto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) Testare la funzionalità e valutare le sostanze pericolose. Le prove **svolte** dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.

Emendamento

a) Testare la funzionalità e valutare le sostanze pericolose. Le prove **da condurre** dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2 – sottopunto 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

– nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura conformemente all'allegato **II** e categoria conformemente all'allegato **I della direttiva 20xx/xx/CE (RoHS)**);

Emendamento

– nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura conformemente all'allegato **-I ter** e categoria conformemente all'allegato **-I bis**);

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Testo della Commissione

4. In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3 **e dell'imballaggio**, le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. ***Nella maggioranza dei casi il responsabile della spedizione sarà tenuto a riportare il rifiuto al paese di spedizione a proprie spese e potrà essere passibile di sanzioni penali. Negli Stati membri nei quali spetta alle autorità dimostrare che un dato articolo è un RAEE e non un'apparecchiatura elettrica ed elettronica, la mancanza di adeguata documentazione e di imballaggio potrebbe determinare ritardi significativi nell'inoltro del rifiuto mentre vengono svolte le indagini necessarie a stabilire la natura degli articoli spediti.***

Emendamento

4. In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3, ***di un imballaggio adeguato o di un corretto accatastamento del carico, che il possessore dell'apparecchio destinato alla spedizione ha la responsabilità di fornire***, le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 marzo 2011 (29.03)
(OR. en)**

7851/11

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0241 (COD)**

**ENV 212
MI 145
CODEC 436**

NOTA

del:	Segretariato generale
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	7042/11 ENV 142 MI 98 CODEC 311+ ADD 1
n. prop. Comm.:	17367/08 ENV 1022 MI 554 CODEC 1863 – COM (2008) 810 defin.
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - (rifusione) - Accordo politico

In seguito all'accordo politico raggiunto il 14 marzo 2011, si allega per le delegazioni il testo concordato della direttiva summenzionata.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ⇒ [...] C ⇒ sul funzionamento dell'Unione C europea, in particolare l'articolo ⇒ [...] C ⇒ 192 C , paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⇒ europea C¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura ⇒ legislativa ordinaria C ⇒ [...] C,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

↓ nuovo

(1) Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)⁴, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

↓ 2002/96/CE

~~(2)(1)~~ Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è ~~essere~~ basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria~~a~~ alla fonte~~s~~, e sul principio «chi inquina paga».

~~(3)(2)~~ Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente»)⁵, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.

⁴ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

⁵ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

- ~~(3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.~~
- ~~(4) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti⁶ il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.~~
- ~~(5) Nella risoluzione del 14 novembre 1996⁷ il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.~~

⁶ ~~GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.~~

⁷ ~~GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.~~

- (4) La presente direttiva integra la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/xx/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti⁸. Essa fa riferimento alle definizioni utilizzate nella direttiva, comprese le definizioni di "rifiuto" e le operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione di "raccolta" presente nella direttiva 2008/xx/CE relativa ai rifiuti comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, del 6 luglio 2005, istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e prevede l'adozione di particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia e che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2005/32/CE e le relative misure di attuazione adottate lasciano impregiudicata la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le sostanze vietate devono essere sostituite in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva.

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

¹⁰ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

(56) ⇒ [...] ⇐

(67) ~~Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente.~~ ⇒ Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Sebbene la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) contribuisca in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono¹¹ saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. ⇐ La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. ⇒ Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose ⇐ .

~~(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.~~

¹¹ COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

- (7) La presente direttiva reca misure miranti a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.
- (8) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

↻ Consiglio

- (9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.

(10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la ~~☒~~ direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori¹² ~~☒~~ ~~direttiva 91/157/CEE del Consiglio¹³, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose~~ ⇒, e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva ~~☉~~ 2009/125/CE ~~☉~~ ~~[...]~~ ~~☉~~ del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti ~~☉~~ connessi all'energia. ~~☉~~ ~~[...]~~ ~~☉~~ ⇐ ~~☉~~ La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di rifiuti, apparecchiature destinate alla refrigerazione e relativi sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa UE, in particolare al regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e al regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel campo d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori.

(10 bis) È opportuno includere nella presente direttiva alcune definizioni intese a precisarne il campo d'applicazione. Tuttavia la definizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbe essere migliorata, onde renderla più chiara, nell'ambito di una revisione del campo d'applicazione. Fino al momento in cui la legislazione UE sarà modificata in tal senso, gli Stati membri possono continuare ad applicare pertinenti misure nazionali e prassi attuali invalse, conformemente al diritto dell'UE.

¹² GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/12/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 39).

¹³ ~~GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).~~

(10 ter) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile volte ad agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE dovrebbero essere definite, ove appropriato, nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile. Al fine di ottimizzare il riutilizzo e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si dovrebbe tenere conto dell'intero ciclo di vita degli stessi. ◀

~~(11) La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce della presente direttiva.~~

(11)(12) L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo~~reimpiego~~, smontaggio e riciclaggio.

(12)(13) Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.

~~(14) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. I produttori non dovrebbero impedire, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ed esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.~~

- (1315) La raccolta differenziata separata è una ~~la~~ condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. ⇨ I distributori possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta dei RAEE. ⇐
- (1416) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata separata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE ⇨ , in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e dal regolamento (CE) n. 842/2006¹⁴ ⇐ ~~dai nuclei domestici~~. ⇨ I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato viene già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale, che è possibile evitare fissando un obiettivo di raccolta ambizioso. ⇐ ➡ È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE; nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel quadro dell'attuazione del regolamento 1012/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. ©

¹⁴ COM(2008)505 e SEC(2008)2367.

(1517) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di ⇒ raccolta ⇐, riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva ~~96/61/CE~~ 2008/1/CE ~~96/61/CE~~¹⁵.

(1618) Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità ➔ alla preparazione per il ➔ [...] ➔ riutilizzo/impiego dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove ➔ [...] ➔ ➔ ciò ➔ non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.

¹⁵ ~~GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26~~ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

↓ nuovo

- (17) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi di cui all'articolo 7 della presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative comunitarie o nazionali applicabili a dette apparecchiature.
-

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (~~1819~~) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.
- (~~1920~~) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero ~~quindi~~ finanziare ~~⇒ almeno~~ ~~⇐ la raccolta~~ ~~il ritiro dal punto di raccolta~~, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. ⇒ Gli Stati membri devono incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la gestione della raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta (anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici), lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente, per creare condizioni eque armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'UE, trasferire il pagamento dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE e conformare il finanziamento al principio "chi inquina paga". ⇐

Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. ~~Per un periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero provvedere affinché i costi indicati non superino le spese effettivamente sostenute.~~

- (20) ⇒ I produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei RAEE. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile", in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. ⇐
- (21) L'informazione degli utenti sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.

- (22) L'informazione sull'identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o il riciclaggio dei RAEE.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.
- ➡ (23 bis) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, laddove violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall'inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. ◀

¹⁶ GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

- (24) L'informazione sul peso ~~o, se ciò non è possibile, sul numero~~ delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, ~~preparazione per il~~ ~~riutilizzo/riimpiego~~ (compreso per quanto possibile il ~~riutilizzo/riimpiego~~ di interi apparecchi), recupero o riciclaggio ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. ~~Allo scopo di calcolare i tassi di raccolta si dovrebbe elaborare una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di chiarire, tra l'altro, che tale termine comprende il peso effettivo dell'intera apparecchiatura nella forma in cui viene immessa sul mercato, ivi compresi tutti i componenti, i sottoinsiemi, gli accessori e i materiali di consumo, ma esclusi l'imballaggio, le batterie, le istruzioni per l'uso e i manuali.~~
- (25) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
- ~~(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare un flusso adeguato di informazioni affinché l'attuazione della presente direttiva possa avvenire nel pieno rispetto dei requisiti del mercato interno, segnatamente evitando doppioni di requisiti imposti ai produttori.~~
- (26) ~~[...]~~

(27) Le misure necessarie per ☞ assicurare condizioni uniformi ☹ per l'attuazione della presente direttiva ☞ [...] ☹ ☞ dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento .../.../... del Parlamento europeo e ☹ del Consiglio ☞ [...] ☹ ☞ che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell' ☹ esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.☞ ⇒ La Commissione dovrebbe ☞ inoltre ☹ essere autorizzata ad ☞ adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE allo scopo di ☹ adeguare gli allegati ☞ IB, III e IV al progresso scientifico e tecnologico nonché di adottare norme che integrino le norme previste nella presente direttiva per quanto riguarda i requisiti tecnici per la raccolta e l'equivalenza del trattamento dei rifiuti quando questi ultimi sono spediti fuori dall'Unione. È particolarmente importante che, durante i suoi lavori preparatori, la Commissione svolga appropriate consultazioni, ivi compreso a livello di esperti. ☹ ☞ [...] ☹ ⇐

↓ nuovo

- (28) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti.
- (29) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.
-

↓ 2002/96/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

↓ 2002/96/CE

Articolo 1

↓ nuovo

Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Scope

~~La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.~~

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ~~⇒~~ nel modo seguente:
 - a) ~~dal [data dell'entrata in vigore] al [6 anni dall'entrata in vigore] (periodo transitorio) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato A . L'allegato B contiene un elenco indicativo di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato A.~~
 - b) ~~dal [6 anni dall'entrata in vigore] alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ~~☉~~ che rientrano nelle categorie dell'⇒ allegato I ~~☉~~ A ~~☉~~ ⇐ allegato I A ~~☉~~ [...] ~~☉~~ ⇒ L'allegato IB contiene un elenco indicativo di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato IA. ~~☉~~ , purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.~~

2. La presente direttiva si applica fermea restando ⇒ le prescrizioni della ~~la~~ normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute ⇒ , di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 ~~e~~ di quella specifica sulla gestione dei rifiuti ⇒ o sulla progettazione dei prodotti ~~la~~ .

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

3. ⇒ Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a) la presente direttiva non si applica a:

a) ~~Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature~~ ⇒ necessarie per ~~connesse~~ alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, ~~ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano~~ destinati a fini specificamente militari.

b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva ⇒ [...] che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ~~la~~ .

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ c) [...]

[...]

⊗ d) Lampade a incandescenza. ⊗

⊗ e) ↻ [...] ⌚ ⊗

↻ 3bis In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal [6 anni dall'entrata in vigore], la presente direttiva non si applica alle attrezzature seguenti:

a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

a bis) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

b) impianti fissi di grandi dimensioni;

c) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;

d) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

d bis) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;

d ter) dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi. ⌚

↓ nuovo

↻ Consiglio

4. ↻ [...] ↻

↻ 4 bis. Entro [3 anni dall'entrata in vigore] la Commissione riesamina il campo di applicazione della presente direttiva che entra in vigore dal [6 anni dall'entrata in vigore], compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di grandi e piccole dimensioni nell'allegato IA, e presenta una relazione in materia al Consiglio e al Parlamento europeo corredata, se del caso, di una proposta legislativa. ↻

↓ 2002/96/CE (adattato)

↻ Consiglio

Articolo 3

Definizioni

↻ 1 ↻ Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi ↻ [...] ↻ e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

↻ a bis) ↻ ↻ [...] ↻

☞ a ter) "utensili industriali fissi di grandi dimensioni" insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

a quater) "impianti fissi di grandi dimensioni" una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che:

- i) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti,
- ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un insediamento prestabilito e apposito e
- iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

a quinquies) "macchine mobili non stradali ad esclusivo uso professionale", macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse, e sono destinate ad esclusivo uso professionale ☹

b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo ☒ 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/☞ 98 ☹ ☞ [...] ☹ /CE relativa ai rifiuti ☒ 4, lettera a), della direttiva ~~75/442/CEE~~, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;

☞ [...] ☹

↓ nuovo
↻ Consiglio

↻ [...] ↻

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ nuovo
↻ Consiglio

↻ [...] ↻

j) «produttore»: ~~chi~~ la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:

- i) è stabilita in uno Stato membro e fabbrica ~~e vende~~ apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo nome o marchio di fabbrica o che commissiona la progettazione o la fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica ~~marchio~~,
 nel territorio di uno Stato membro;
- ii) è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio di tale Stato membro, ~~consente~~ il suo ~~marchio~~ nome o marchio di fabbrica apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);

¹⁷ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

iii) ⇒ ~~☉ [...]~~ ☉ ☉ è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale ☉ ☉ ~~☉ ☉ importa e esporta~~ apparecchiature elettriche ed elettroniche ☉ [...] ☉ ☉ di un paese terzo o di un altro Stato membro ☉ ☉ ~~☉ ☉ in uno Stato membro ☉ [...]~~ ☉ ☉ .

☉ iv) vende apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utenti diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro Stato membro o in un paese terzo. ☉

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato "produttore" a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi ~~dei punti delle lettere~~ da i) a iii);

ki) "distributore": ~~chi~~ ⇒ una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che rende disponibile sul mercato un'apparecchiatura elettrica o elettronica; ☉ ☉ fatta salva la possibilità che il distributore rientri anche nella definizione di cui alla precedente lettera j) ☉ ~~fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che la userà~~

lk) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; ☉ I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utenti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati alla stregua di RAEE provenienti dai nuclei domestici ☉;

↓ nuovo
↻ Consiglio

↻ [...] ↻

↓ 2002/96/CE
⇒ nuovo

~~(l) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio¹⁸ o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹;~~

~~nm)~~ «accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.

¹⁸ ~~GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).~~

¹⁹ ~~GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).~~

↓ nuovo

↻ Consiglio

- o) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato ↻_↻ di uno Stato membro [..] nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- p) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ↻_↻ nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale [..] ;
- q) "rimozione": l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, ↻ [..] ↻ le miscele e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o nella parte identificabile di un flusso ↻ [..] . Una sostanza, ↻ [..] ↻ una miscela o un componente sono identificabili se possono essere monitorati per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente.

↻ [..]

↻ s bis) "dispositivo medico": un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) o b) dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 93/42/CEE, che è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

s ter) "dispositivo medico-diagnostico in vitro": un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 98/79/CEE, che è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

s quater) "dispositivo medico impiantabile attivo": un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 90/385/CEE, che è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

2. Inoltre, si applicano le definizioni di "prevenzione", "riutilizzo", "preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio", "recupero", "smaltimento", "trattamento", "rifiuto pericoloso", "raccolta" e "raccolta differenziata" di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 4

Progettazione dei prodotti

Gli Stati membri ⇒, ⇒ [...] ⇄ ⇄ fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria sulla progettazione dei prodotti, ⇄ compresa la direttiva 2005/32/CE sulla progettazione ecocompatibile, ⇄ incoraggiano ⇄ la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché ⇄ ⇒ misure volte a favorire ⇄ la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⇒, soprattutto al fine di agevolare ⇄ ~~che tengano in considerazione e facilitino~~ ⊗ il riutilizzo, ⊗ la soppressione e il recupero, ~~in particolare il riutilizzo e il riciclaggio~~ dei RAEE, dei loro componenti e materiali. ⇒ ⇄ [...] ⇄ ⇄ In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo ~~reimpiego~~ dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Articolo 5

Raccolta ⇒ differenziata ⇐ ~~separata~~

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate ~~al fine di~~ a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE ~~come~~ ⇒ sotto forma di ⇐ rifiuti urbanimunicipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata~~separata~~ dei RAEE ⇒, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature ~~[...]~~ ~~per lo scambio di temperatura~~ ~~contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra~~ ~~e lampade fluorescenti contenenti mercurio~~ . ⇐
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005~~:
 - a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
 - b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;
 - c) fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;

- d) tenendo conto delle norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.

➔ 2 bis. Gli Stati membri possono designare gli operatori di cui al paragrafo 2 autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici.

2 ter. Gli Stati membri possono provvedere affinché i RAEE depositati nei centri raccolta di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 2 bis siano consegnati gratuitamente ai produttori o ai terzi che agiscono a nome loro o, ai fini della preparazione per il riutilizzo, a stabilimenti o imprese designati . 🗨

3. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 139, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.

~~4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 6, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente sono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.~~

↓ nuovo

➡ Consiglio

Articolo 6

Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti

1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente ➡ [...] ➡ ➡ che non sono ancora stati sottoposti al trattamento di cui all'articolo 8 ➡ .
2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ➡ consentire condizioni ottimali per la preparazione per ➡ ➡ [...] ➡ il riutilizzo, ➡ [...] ➡ il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

➡ A tal fine, gli Stati membri possono prescrivere che i regimi o i centri di raccolta, a seconda dei casi, prevedano la separazione nei punti di raccolta delle apparecchiature da preparare per il riutilizzo dai RAEE raccolti separatamente. ➡

Articolo 7

Tasso di raccolta

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri si adoperano affinché i produttori, o i terzi che agiscono per conto dei produttori, raggiungano almeno un tasso di raccolta del 65%. Il tasso di raccolta è calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno da detto Stato membro ed espresso come percentuale del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato in detto Stato membro nei ➡ tre ➡ [...] ➡ anni precedenti. ➡ [...] ➡ ➡ Ogni anno deve essere raggiunto un ➡ tasso di raccolta ➡ [...] ➡ ➡ minimo che evolve dal 45% nell'anno di riferimento [4 anni dopo l'entrata in vigore] al 65% nell'anno di riferimento [8 anni dopo l'entrata in vigore]. Entro [4 anni dall'entrata in vigore], si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici. ➡ .
- ➡ 1bis. Per documentare il raggiungimento del tasso minimo di raccolta gli Stati membri assicurano che le informazioni sui RAEE raccolti separatamente di cui all'articolo 5, siano notificate agli Stati membri. ➡

2. ➔ [...] ➔ La Repubblica ceca, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Lettonia e la Lituania possono, data l'insufficienza delle infrastrutture necessarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, decidere di :
- a) raggiungere, entro [quattro anni dall'entrata in vigore], l'obiettivo di un tasso di RAEE raccolti che sia inferiore al 45% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato ma che raggiunga almeno il 40%; e
- b) posticipare contemporaneamente il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 a una data di loro scelta che non sia posteriore a [dieci anni dall'entrata in vigore].
- 2 bis. Per affrontare le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 a causa di circostanze nazionali specifiche, possono essere stabilite ulteriori disposizioni transitorie conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ➔
3. ➔ Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo, ➔ è definita una metodologia comune per calcolare il peso totale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale ➔ secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ➔ .

➔ [...] ➔

4. Entro ➔ [...] ➔ ➔ [3 anni dall'entrata in vigore] ➔ , il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso di raccolta ➔ [...] ➔ ➔ del 45% e la relativa scadenza ➔ di cui al paragrafo 1, ➔ [...] ➔ nella prospettiva di fissare ➔ [...] ➔ ➔ anche eventuali obiettivi ➔ per la raccolta differenziata ➔ per una o più delle categorie definite nell'allegato IA, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura e per le lampade contenenti mercurio ➔ ➔ [...] ➔ , sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta.

➡ 4 bis. Entro [7 anni dall'entrata in vigore] il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il tasso di raccolta del 65% e la relativa scadenza di cui al paragrafo 1 nella prospettiva di fissare anche eventuali obiettivi per la raccolta differenziata per una o più delle categorie definite nell'allegato IA sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta. 🗨

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

~~5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.~~

~~Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31 dicembre 2008 un nuovo obiettivo obbligatorio. Esso può assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti.~~

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~86~~

Trattamento ⇒ adeguato ◐

1. Gli Stati membri provvedono affinché ⇒ tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a ⇒ un ◐ trattamento ⇒ adeguato ◐ ⇐.
- ⊗ 2. I trattamenti ⇒ adeguati ◐ <⊗⇒ diversi dalla preparazione per il riutilizzo ⇐⊗⇒ ⇒ e le operazioni di recupero e di riciclaggio ◐ includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato II della presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano sistemi per il <⊗⇒ recupero ⇐ ⊗ dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili ⇒ ove appropriato ◐ . I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III. ~~<⊗ i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.~~

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 1
(adattato)
⇒ Consiglio

4. ⇒ Mediante atti delegati da adottarsi conformemente all'articolo 17 bis, Ⓒ l'allegato II può essere modificato al fine di introdurre altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, ⇒ e, se necessario, al fine di specificare nell'ambito del processo di trattamento ove debba avvenire la rimozione di sostanze, miscele e componenti. Ⓒ
- ⇒ [...] Ⓒ ☒ La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. ☒

↓ 2002/96/CE (adattato)
⇒ Consiglio

5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.
- Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
- ⇒ La Commissione elabora norme minime per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, dei RAEE, conformemente all'articolo 27 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti entro [6 anni dall'anno dell'entrata in vigore]. Ⓒ

⊗ 6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. ⊗ ⊗ ⇒ [...] Ⓞ ⇒ 1221/2009 Ⓞ ⊗ n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ⊗ sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). ⊗

⊗ Articolo 9 ⊗

⊗ Autorizzazioni ⇒ [...] Ⓞ ⊗

↓ 2002/96/CE, Articolo 6 (adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti ⇒ [...] Ⓞ ai sensi ⊗ dell'articolo 23 della direttiva 2008/ ⇒ ⇒ [...] Ⓞ 98 Ⓞ /CE relativa ai rifiuti ⊗ degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

⇒ 2. Le deroghe all'obbligo di autorizzazione, le condizioni delle deroghe e la registrazione sono conformi, rispettivamente, agli articoli 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98 /CE relativa ai rifiuti . Ⓞ

⇒ [...] Ⓞ

~~3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.~~

43. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi ~~1 e 2~~ 1 e 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi ~~1 e 2~~ all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 117.

Articolo 10

Spedizione di RAEE

↓ 2002/96/CE, Articolo 6 (adattato)
→ Consiglio

15. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al ~~[...]~~ la legislazione applicabile dell'Unione.²⁰ ~~regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio²¹, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.~~

²⁰ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pagg. 1-98). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7). Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

²¹ ~~GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).~~

2. I RAEE esportati dalla ~~☞ [...] ☹~~ sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo ~~117, paragrafi 1 e 2~~ della presente direttiva solo se l'esportatore ~~☞ ,conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione ☹~~ può dimostrare che ~~☞ [...] ☹ ☞ il trattamento ☹ recupero, reimpiego e/o riciclaggio~~ ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

~~6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)²².~~

↓ nuovo ☞ Consiglio

3. Sono stabilite ~~☞ [...] ☹ ☞ stabilite modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo ☹ 2~~, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti ~~☞ mediante atti delegati da adottarsi in conformità dell'articolo 17 bis ☹~~ .

~~☞ [...] ☹~~

²² ~~GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.~~

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~117~~

⊗ Obiettivi di ⊗ Recupero

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.~~

12. Riguardo ai ⇒ tutti i ⇐ RAEE ⇒ raccolti separatamente e ⇐ ⇒ [...] ⇐ ⇒ a norma dell'articolo 5 ⇐ ⇒ [...] ⇐ ⇐ ⇒ e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 ⇐ gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano ⇒ [...] ⇐ ⇒ gli ⇐ obiettivi ⇒ minimi ⇐ ⇒ [...] ⇐ ⇒ indicati nell'allegato IBA ⇐

⇒ [...] ⇐

↓ nuovo

⇒ Consiglio

2. Gli obiettivi sono calcolati ⇒ , per ciascuna categoria, ◂ come ⇒ [...] ◂ ⇒ peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo i trattamenti adeguati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda il recupero o il riciclaggio rispetto al peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria espresso come percentuale.

Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.

- 2 bis. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo possono essere stabilite ulteriori norme sui metodi di calcolo per l'applicazione degli obiettivi minimi conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. ◂

⇒ [...] ◂

↓ 2002/96/CE

⇒ Consiglio

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze ⇒ in uscita dagli impianti di raccolta, ◂ in entrata e in uscita dagli impianti di ⇒ [...] ◂ ⇒ [...] ◂ ⇒ trattamento ◂ e in entrata negli impianti per il recupero o il riciclaggio ⇒ /la preparazione per il riutilizzo ◂ .

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 2

~~Sono stabilite le modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2, comprese le specifiche per i materiali. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.~~

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

↻ Consiglio

~~4. Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato I A. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei materiali, nonché dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.~~

~~45.~~ Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.

↻ 4 bis. Entro [7 anni dall'entrata in vigore] il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano gli obiettivi di recupero di cui all'allegato I BA, parte 3, ed il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la possibilità di riferire gli obiettivi a prodotti e materiali risultanti dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, in base ad una relazione della Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta. ↻

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005~~, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. ➡ [...] Ⓒ
- ➡ 1bis. Quando necessario, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta. Ⓒ
2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

~~I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.~~

3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente ~~al 13 agosto 2005 alla data di cui al paragrafo 1~~ («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

~~Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A) dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.~~

~~4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.~~

- 4bis. Ove applicabile, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori o i terzi che agiscono a loro nome a elaborare appropriati meccanismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. ©

Articolo 139

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~entro il 13 agosto 2005~~ i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

~~Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.~~

Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.

2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~144~~

Informazione degli utenti

1. ⇒ Gli Stati membri ~~⇒ [...]~~ ~~⇒ possono prescrivere che~~ i produttori ~~⇒ [...]~~ ~~⇒ siano tenuti ad~~ indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano ~~⇒ la migliore stima del~~ le spese effettivamente sostenute. ⇐

~~2.~~ Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:

- a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti ~~urbanimunicipali~~ misti e di effettuare una raccolta ~~differenziataseparate~~ di tali RAEE;
- b) i sistemi di ~~ritiro~~ ~~riprese~~ e raccolta disponibili;
- c) il proprio ruolo nel ~~riutilizzo~~ ~~reimpiego~~, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;
- d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.

32. Gli Stati membri adottano misure adeguate ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di ~~riutilizzo e impiego~~, trattamento e recupero.
43. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti ~~urbani~~ municipali misti e di facilitarne la raccolta ~~differenziata~~ separata gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente ⇒,  preferibilmente  in conformità alla norma europea EN 50419²³,  con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato ~~dopo il 13 agosto 2005~~. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.
54. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 41 ~~a 3~~.

²³ Adottata da CENELEC a marzo 2006.

Informazione degli impianti di trattamento

1. Al fine di agevolare ⇒ la preparazione per ⇐ il ~~riutilizzo~~ e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di ~~riutilizzo~~ e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di ~~riutilizzo~~ e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e ~~[...]~~ ~~le~~ ~~miscele pericolose~~ si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di ~~riutilizzo~~ e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).
2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori ~~ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), punti i) e ii),~~ di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato ~~successivamente al 13 agosto 2005~~ siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. ~~La Commissione promuove la preparazione di norme europee a tal fine.~~ La norma europea EN 50419 ~~viene~~ ~~preferibilmente~~ applicata.

⇒ **Registrazione**, ⇐ **informazione e relazioni**

↓ nuovo

⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri ⇒ ai sensi del paragrafo 2, ☹ stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza ⇒ [...] ☹ ⇒ o dei loro rappresentanti legali di cui all'articolo 16 bis .

I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza o i loro rappresentanti legali sono registrati nello Stato membro in cui svolgono la vendita.

I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera j), punto iv) sono registrati attraverso i loro rappresentanti legali di cui all'articolo 16 bis purché non siano già registrati nello Stato membro in cui svolgono la vendita. ☹

Il registro ha lo scopo di verificare l'osservanza ⇒ [...] ☹ ⇒ delle prescrizioni della presente direttiva ☹ .

2. Gli Stati membri garantiscono che ⇒ [...] ☹

⇒ a) ogni produttore o ogni rappresentante legale nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto iv) sia registrato come richiesto e possa inserire in linea nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle proprie attività in tale Stato membro,

b) all'atto della registrazione, i produttori o ciascun rappresentante legale forniscano le informazioni previste dall'allegato IV bis, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente,

c) i produttori o ciascun rappresentante legale forniscano le informazioni previste dall'allegato IV bis, parte B, ☹

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo, vengono stabiliti il formato della registrazione e delle relazioni e la frequenza della trasmissione delle relazioni al registro secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. [...]

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

51. Gli Stati membri ~~redigono un registro dei produttori e~~ raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE ~~raccolti~~ separatamente esportati, per peso ~~o, se non è possibile, per numero.~~

~~Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.~~

~~Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006. Le informazioni sono fornite in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di creare banche dati sui RAEE e sul loro trattamento.~~

~~Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.~~

~~62.~~ ~~Fatto salvo il disposto del paragrafo 1,~~ Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva \Rightarrow e sulle informazioni di cui al paragrafo 5 \Leftarrow ogni tre anni. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario \boxtimes stabilito nella decisione 2004/249/CE della Commissione²⁴ e nella decisione 2005/369/CE della Commissione²⁵ ~~\boxtimes o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente²⁶. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione.~~ La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

La prima relazione \Rightarrow [...] \Leftarrow verte sul periodo dal \Rightarrow [...] \Leftarrow \Rightarrow [18 mesi dalla data di entrata in vigore] sino alla fine del primo periodo di riferimento triennale regolare, di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE, che cade dopo tale data \Leftarrow .

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

²⁴ GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.

²⁵ GU L 119 dell'11.5.2005, pag. 13.

²⁶ ~~GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.~~

➤ Articolo 16 bis

Rappresentante legale

1. ➤ [...] ◉ Gli Stati membri ➤ [...] ◉ ➤ **possono provvedere** ◉ affinché i produttori definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), punto iv), che vendano apparecchiature elettriche o elettroniche da un altro Stato membro o paese terzo nel loro territorio, designino una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio, quale persona responsabile di adempiere i loro obblighi in quanto produttori, ai sensi della presente direttiva, nel loro territorio.

➤ [...] ◉

Articolo 16 ter

Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell'applicazione della presente direttiva collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare il rispetto da parte di chi effettua vendite a distanza delle disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici. ◉

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 3
(adattato)
⇒ nuovo
⇒ Consiglio

Articolo ~~17~~¹³

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

⇒ ⇒ [...] ☉ ⇐ ⇒ Mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 bis, la Commissione può adottare ☉ ~~Sono adottate~~ le modifiche ⇒ se ⇐ necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo ⇒ 16, paragrafo 6, ⇐ ~~7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente gli apparecchi di illuminazione delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE) e gli allegati III e IV~~ ⇒ IB, ⇒ [...] ☉ II, III e IV. ☉ ⇒ [...] ☉ ⇒ Nel modificare l'allegato II, si tiene conto delle deroghe concesse a titolo della direttiva.../... (RoHs). ☉

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

➔ Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 17 ter.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 17 ter e 17 quater.

Articolo 17 ter

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 17 bis può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni. ◐

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ Consiglio

Articolo ~~18~~¹⁴

Comitato²⁷

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo ~~18~~³⁹ della direttiva 2008/
⇒ [...] ~~98~~⁹⁸ /CE ~~18~~¹⁸ della direttiva ~~75/442/CEE~~.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre
mesi.

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 4

⇒ Consiglio

3. ⇒ [...] ~~98~~⁹⁸

²⁷ Da allineare alla nuova procedura di esame quando sarà adottato il "regolamento
comitatologia" orizzontale.

↓ 2002/96/CE

Articolo ~~19~~15

Sanzioni

~~Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.~~

↕ nuovo

Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

↓ 2002/96/CE

Articolo ~~20~~16

Ispezione e monitoraggio

~~Gli Stati membri provvedono affinché l'ispezione e il monitoraggio consentano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.~~

↓ nuovo

⇒ Consiglio

1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.

Tali ispezioni comprendono almeno ⇒ le spedizioni, in particolare Ⓒ le esportazioni di RAEE al di fuori della Comunità, ⇒ [...] Ⓒ ⇒ conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione Ⓒ , e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/ ⇒ [...] Ⓒ ⇒ 98 Ⓒ /CE relativa ai rifiuti e dall'allegato II della presente direttiva.

2. Gli Stati membri ⇒ ⇒ assicurano che Ⓒ [...] Ⓒ le spedizioni di ⇒ [...] Ⓒ ⇒ AEE usate sospettate di essere Ⓒ RAEE ⇒ siano effettuate Ⓒ in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato I ⇒ C e monitorano tali spedizioni di conseguenza Ⓒ .

⇒ 2 bis. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, ivi comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE. Ⓒ

3. ⇒ [...] Ⓒ ⇒ Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente articolo e dell'allegato IC, possono essere stabilite norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio e in particolare condizioni uniformi di attuazione dell'allegato IC, paragrafo 1 bis conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Ⓒ

⇒ [...] Ⓒ

↓ 2002/96/CE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~217~~

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ⇒ ~~☉ [...]~~ ☉ ⇐ ☉ alla presente direttiva ☉ ~~alla presente direttiva~~ ⇒ al più tardi ⇐ entro ⇒ [18 mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] ⇐ ~~il 13 agosto 2004~~. Essi ⇒ comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ☉ [...] ☉ ⇐ ☉ [...] ☉.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ~~Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~ ⇒ Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ⇐

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ~~tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate~~ ⇒ il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano ⇐ nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo ~~86~~, paragrafo 6, all'articolo ~~1410~~, paragrafo ~~21~~ e all'articolo ~~1511~~ mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- a) avere forza vincolante;
 - b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
 - c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
 - d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
 - e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
 - f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

~~4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:~~

~~=====~~
~~carenze di infrastrutture di riciclaggio,~~

~~=====~~
~~circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole e di zone rurali e di montagna,~~

~~=====~~
~~bassa densità di popolazione, e~~

~~=====~~
~~basso livello di consumo di AEE,~~

~~=====~~
~~non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio²⁸, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo,~~

~~=====~~
~~possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a ventiquattro mesi.~~

~~=====~~
~~Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.~~

~~=====~~
~~b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.~~

²⁸ ~~GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1.~~

~~5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione tiene conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.~~

↴ nuovo

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato V, parte A, è abrogata con effetto dal giorno successivo alla data indicata all'articolo 21, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato V, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

↓ 2002/96/CE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo ~~23~~¹⁸

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ⇒ ventesimo ⇐ giorno ⇒ successivo ⇐ alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo ~~24~~¹⁹

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

[...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO IA

~~Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva~~

- ~~1. Grandi elettrodomestici~~
 - ~~2. Piccoli elettrodomestici~~
 - ~~3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni~~
 - ~~4. Apparecchiature di consumo~~
 - ~~5. Apparecchiature di illuminazione~~
 - ~~6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)~~
 - ~~7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport~~
 - ~~8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)~~
 - ~~9. Strumenti di monitoraggio e di controllo~~
 - ~~10. Distributori automatici~~
-

ALLEGATO IB

~~Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell'allegato IA~~

~~I. GRANDI ELETTRODOMESTICI~~

~~Grandi apparecchi di refrigerazione~~

~~Frigoriferi~~

~~Congelatori~~

~~Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti~~

~~Lavatrici~~

~~Asciugatrici~~

~~Lavastoviglie~~

~~Apparecchi di cottura~~

~~Stufe elettriche~~

~~Piastre riscaldanti elettriche~~

~~Forni a microonde~~

~~Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti~~

~~Apparecchi elettrici di riscaldamento~~

~~Radiatori elettrici~~

~~Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi~~

~~Ventilatori elettrici~~

~~Apparecchi per il condizionamento~~

~~Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento~~

~~2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI~~

~~Aspirapolvere~~

~~Scoppe meccaniche~~

~~Altre apparecchiature per la pulizia~~

~~Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti~~

~~Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti~~

~~Tostapane~~

~~Friggitrici~~

~~Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti~~

~~Coltelli elettrici~~

~~Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo~~

~~Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo~~

~~Bilance~~

~~3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI~~

~~Trattamento dati centralizzato:~~

~~Mainframe~~

~~Minicomputer~~

~~Stampanti~~

~~Informatica individuale:~~

~~Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)~~

~~Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)~~

~~Notebook~~

~~Agende elettroniche~~

~~Stampanti~~

~~Copiatrici~~

~~Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche~~

~~Calcolatrici tascabili e da tavolo~~

~~e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici~~

~~Terminali e sistemi utenti~~

~~Fax~~

~~Telex~~

~~Telefoni~~

~~Telefoni pubblici a pagamento~~

~~Telefoni senza filo~~

~~Telefoni cellulari~~

~~Segreterie telefoniche~~

~~e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione~~

~~4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO~~

~~Apparecchi radio~~

~~Apparecchi televisivi~~

~~Videocamere~~

~~Videoregistratori~~

~~Registratori hi-fi~~

~~Amplificatori audio~~

~~Strumenti musicali~~

~~Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione~~

~~5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE~~

~~Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni~~

~~Tubi fluorescenti~~

~~Lampade fluorescenti compatte~~

~~Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico~~

~~Lampade a vapori di sodio a bassa pressione~~

~~Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza~~

~~6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)~~

~~Trapani~~

~~Seghe~~

~~Macchine per cucire~~

~~Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali~~

~~Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo~~

~~Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo~~

~~Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo~~

~~Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio~~

~~7. GIOCATTOLE APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT~~

~~Treni elettrici o automobiline da corsa~~

~~Console di videogiochi portatili~~

~~Videogiochi~~

~~Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.~~

~~Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici~~

~~Macchine a gettoni~~

~~8. DISPOSITIVI MEDICALI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)~~

~~Apparecchi di radioterapia~~

~~Cardiologia~~

~~Dialisi~~

~~Ventilatori polmonari~~

~~Medicina nucleare~~

~~Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro~~

~~Analizzatori~~

~~Congelatori~~

~~Test di fecondazione~~

~~Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite e disabilità~~

~~9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO~~

~~Rivelatori di fumo~~

~~Regolatori di calore~~

~~Termostati~~

~~Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio~~

~~Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)~~

~~10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI~~

~~Distributori automatici di bevande calde~~

~~Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine~~

~~Distributori automatici di prodotti solidi~~

~~Distributori automatici di denaro contante~~

~~Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto~~

ALLEGATO A

⇒ Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva

1. Grandi elettrodomestici
 2. Piccoli elettrodomestici
 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
 5. Apparecchiature di illuminazione
 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 10. Distributori automatici
-

ALLEGATO B

Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie nell'allegato A:

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI:

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Altre apparecchiature per la pulizia

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macinacaffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI

Trattamento dati centralizzato:

Mainframe

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook

Agende elettroniche

Stampanti

Copiatrici

Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

Calcolatrici tascabili e da tavolo

e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

Terminali e sistemi utenti

Fax

Telex

Telefoni

Telefoni pubblici a pagamento

Telefoni senza filo

Telefoni cellulari

Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO

Apparecchi radio

Apparecchi televisivi

Videocamere

Videoregistratori

Registratori hi-fi

Amplificatori audio

Strumenti musicali

Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

Tubi fluorescenti

Lampade fluorescenti compatte

Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)

Trapani

Seghe

Macchine per cucire

Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. GIOCATTOLE E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT

Treni elettrici o automobiline da corsa

Console di videogiochi portatili

Videogiochi

Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

Macchine a gettoni

8. DISPOSITIVI MEDICALI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)

Apparecchi di radioterapia

Cardiologia

Dialisi

Ventilatori polmonari

Medicina nucleare

Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

Analizzatori

Congelatori

Test di fecondazione

Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

Rivelatori di fumo

Regolatori di calore

Termostati

Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Distributori automatici di bevande calde

Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine

Distributori automatici di prodotti solidi

Distributori automatici di denaro contante

Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ☺

ALLEGATO IA

↴ nuovo

➡ Consiglio

➡ ALLEGATO IA

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (un lato uguale o superiore a 50 cm), compresi:

elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (nessun lato superiore a 50 cm), compresi:

elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo e distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

ALLEGATO IB

Esempi di prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I A:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore. Radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.

3. Lampade

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, personal computer, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, telefoni mobili, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati. ☺

ALLEGATO IBA

➔ Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 11

Parte 1: Obiettivi minimi applicabili dal [data di entrata in vigore] fino al [3 anni dopo l'entrata in vigore] con riferimento alle categorie elencate nell'allegato A.

a) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 1 e 10 dell'allegato A,

- recupero dell'80%, e
- riciclaggio del 75%;

b) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 3 e 4 dell'allegato A,

- recupero del 75%, e
- riciclaggio del 65%;

c) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato A,

- recupero del 70%, e
- riciclaggio del 50%;

d) per le lampade a scarica, recupero dell'80%.

Parte 2: Obiettivi minimi applicabili dal [3 anni dopo l'entrata in vigore] fino a [6 anni dopo l'entrata in vigore] con riferimento alle categorie elencate nell'allegato A.

a) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 1 e 10 dell'allegato A,

- recupero dell'85%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;

b) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 3 e 4 dell'allegato A,

- recupero dell'80%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;

c) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 2, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato A,

- recupero del 75%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;

d) per le lampade a scarica, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'85%.

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili dal [6 anni dopo l'entrata in vigore] con riferimento alle categorie elencate nell'allegato IA.

a) per i RAEE che rientrano in ciascuna delle categorie 1 e 4 dell'allegato I A

- recupero dell'85%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80%;

b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato I A

- recupero dell'80%, e
- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70%;

- c) per i RAEE che rientrano nella categoria 5 dell'allegato I A
- recupero del 75%, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55%;
- d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 e dell'allegato IA riciclaggio dell'80%. ☹
-

ALLEGATO IC

↓ nuovo

↻ Consiglio

ALLEGATO I ↻ C ↻

Requisiti minimi ↻ [...] ↻ **per le spedizioni di** ↻ [...] ↻ **AEE usate sospettate di essere** ↻ **RAEE**

1. Al fine di distinguere le apparecchiature elettriche ed elettroniche dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, apparecchiature elettriche ed elettroniche usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro ↻ nel caso di AEE sospettate di essere RAEE ↻ esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:
 - a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'apparecchiatura elettrica o elettronica, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e ↻ destinata ↻ direttamente al riutilizzo;
 - b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 2;
 - c) una dichiarazione del possessore che organizza il trasporto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/ ↻ [...] ↻ ↻ 98 ↻ /CE relativa ai rifiuti, e

d) ➔ un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso ⚬ un imballaggio adeguato ➔ o un adeguato accatastamento del carico ⚬ ➔ [...] ⚬ .

➔ 1bis. E' consentito derogare dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) nel caso in cui

a) le apparecchiature elettriche ed elettroniche difettose siano rinviate al produttore per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo,

b) le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale usate siano rinviate per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita a fini di riutilizzo, o

c) apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, siano rinviate per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita, qualora tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome,

al produttore o a terzi che agiscono a suo nome, qualora siano accompagnate da documenti che provino con certezza che la spedizione avviene nel quadro di un accordo di trasferimento tra imprese. ⚬

2. Per dimostrare che gli articoli spediti sono apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le apparecchiature e redigere la documentazione:

1: Prove

- a) Testare la funzionalità e valutare [...] la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di apparecchiatura. Per la maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è sufficiente un test delle funzioni principali.
- b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2: Documentazione

- a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'apparecchiatura stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.

b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:

- nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura ➔ se possibile, ➔ conformemente all'allegato ➔ IB ➔ [...] ➔ e categoria conformemente all'allegato I ➔ A ➔ [...] ➔ ;
- numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ➔ ove appropriato ➔ ;
- anno di produzione (se disponibile);
- nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità;
- risultato delle prove di cui al punto 1 ➔ (compresa la data della prova di funzionalità) ➔ ;
- tipo di prove svolte ➔ [...] ➔

3. In aggiunta ➔ [...] ➔ ➔ alla documentazione richiesta ai punti ➔ 1 ➔ e 2 ➔ , ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate deve essere accompagnato da:

- a) ➔ pertinente ➔ documento ➔ di trasporto, ad es. ➔ CMR,
- b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

4. In mancanza ☞ [...] ☞ ☞ della prova che un oggetto sia un'apparecchiatura elettrica o elettronica usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione ☞ di cui ai punti 1 ☞ , 2 ☞ e 3 e ☞ ☞ ☞ di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio o un adeguato accatastamento del carico ☞ [...] ☞, le autorità dello Stato membro ☞ [...] ☞ ☞ ☞ considerano ☞ l'articolo ☞ [...] ☞ un RAEE ☞ [...] ☞ e ☞ presumono ☞ che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti. ☞ [...] ☞.

☞ [...] ☞

ALLEGATO II

Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 86, paragrafo 21

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, ☉ [...] ☉ ☉ e miscele ☉ e i componenti seguenti:
- condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni (PCB/PCT)²⁹,
 - componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori
 - pile
 - circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²
 - cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
 - plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
 - rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto

²⁹ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

- tubi catodici
- clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)
- lampade a scarica
- schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica
- cavi elettrici esterni
- componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose³⁰
- componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti³¹
- condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

³⁰ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

³¹ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

Queste sostanze, ~~☞ [...] ☹ ☞ miscele ☹~~ e componenti sono eliminati o recuperati a norma ~~☞ [...] ☹~~ della direttiva ~~☞ [...] ☹☹~~ 2008/98/CE ☹ del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
- tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
 - apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono³²
 - lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del ~~riutilizzo/riimpiego~~ e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il ~~riutilizzo/riimpiego~~ e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.

↓ 2008/34/CE Articolo 1, paragrafo 5
(adattato)

~~4. Deliberando secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.~~

³² GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

ALLEGATO III

Requisiti tecnici di cui all'articolo 86, paragrafo 3


1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio).
 - Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
 - Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.

2. Siti di trattamento dei RAEE.
 - Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati
 - Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
 - Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati
 - Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi
 - Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.

ALLEGATO IV

Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo che indica la raccolta ~~differenziata~~separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.



➤ ALLEGATO IV bis

Informazioni per la registrazione e le relazioni di cui all'articolo 16

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante legale nel caso di produttori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), punto iv) (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante legale anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore (facoltativo).
3. Categoria di apparecchiatura elettrica ed elettronica conformemente all'allegato IA della presente direttiva.
4. Tipo di apparecchiatura elettrica ed elettronica (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
5. Marchio commerciale dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (facoltativo).
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad es. vendita a distanza).
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

B. Informazioni da fornire per le relazioni:

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria di apparecchiatura elettrica ed elettronica conformemente all'allegato IA della presente direttiva.
4. Quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato nazionale, in peso.
5. (facoltativo) quantità, in peso, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti separatamente, riutilizzati, riciclati, recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'UE.

Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. ☹

ALLEGATO V**Parte A****Direttiva abrogata e sue modificazioni successive****(di cui all'articolo 22)**

Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	(GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24)
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106)
Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 65)

Parte B**Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale****(di cui all'articolo 22)**

Direttiva	Termine di attuazione
2002/96/CE	13 agosto 2004
2003/108/CE	13 agosto 2004
2008/34/CE	-

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/96/CE	Presente direttiva
Articolo 1	-
-	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
-	Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, in parte	Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)
-	Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)
Allegato I B, punto 5	Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)
Allegato I B, punto 8	Articolo 2, paragrafo 3, lettera e)
-	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, lettere a) - d)	Articolo 3, lettere a) - d)
-	Articolo 3, lettera e)
Articolo 3, lettera e)	Articolo 3, lettera f)
Articolo 3, lettera f)	Articolo 3, lettera g)
Articolo 3, lettera g)	Articolo 3, lettera h)
Articolo 3, lettera h)	Articolo 3, lettera i)
Articolo 3, lettera i)	Articolo 3, lettera j)
Articolo 3, lettera j)	Articolo 3, lettera k)
Articolo 3, lettera k)	Articolo 3, lettera l)
Articolo 3, lettera l)	-
-	Articolo 3, lettera m)
Articolo 3, lettera m)	Articolo 3, lettera n)

-	Articolo 3, lettere o) - s)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, paragrafi 1-3	Articolo 5, paragrafi 1-3
-	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	-
-	Articolo 7
-	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafo 3	Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, primo e secondo comma, prima frase
Allegato II, punto 4	Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 6, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafi 1 e 2
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 6, paragrafo 5	Articolo 10, paragrafi 1 e 2
-	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 1	-
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 1
-	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma	-
Articolo 7, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma	Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma	-
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma	-
Articolo 8, paragrafo 4	-
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	-
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma	Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
-	Articolo 14, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 14, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 14, paragrafo 5
Articolo 11	Articolo 15
-	Articolo 16, paragrafi 1-4
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma	Articolo 16, paragrafo 5
Articolo 12, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma	-
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 16, paragrafo 6
Articolo 13	Articolo 17
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20, paragrafo 1, primo comma
-	Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma
-	Articolo 20, paragrafi 2 e 3
Articolo 17, paragrafi 1-3	Articolo 21, paragrafi 1-3

Articolo 17, paragrafo 4	-
-	Articolo 22
Articolo 18	Articolo 23
Articolo 19	Articolo 24
Allegato I A	-
Allegato I B	-
-	Allegato I
Allegati II-IV	Allegati II-IV
-	Allegato V
-	Allegato VI

DIRETTIVA 2002/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obiettivi della politica ambientale della Comunità sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è essere basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria, alla fonte e sul principio «chi inquina paga».
- (2) Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente») ⁽⁵⁾, il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti.
- (3) Secondo la comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, quando non è possibile evitare la produzione dei rifiuti, essi devono essere riusati o recuperati a livello di materiale o di energia.

(4) Nella risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti ⁽⁶⁾ il Consiglio ha insistito sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell'energia dai rifiuti ed ha riconosciuto che la scelta delle opzioni nei casi specifici deve tener conto delle conseguenze ambientali ed economiche, ma che fino a quando non interverranno progressi scientifici e tecnici al riguardo e non saranno ulteriormente sviluppate le analisi del ciclo biologico, bisognerà optare per il reimpiego e per il recupero dei materiali se e nella misura in cui essi rappresentano le migliori opzioni ambientali. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a dare opportunamente seguito, il più presto possibile, ai progetti del programma sui flussi di rifiuti prioritari, compresi i RAEE.

(5) Nella risoluzione del 14 novembre 1996 ⁽⁷⁾ il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore. Nella stessa risoluzione il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare proposte per ridurre il volume dei rifiuti.

(6) La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁸⁾, prevede la possibilità di adottare norme specifiche mediante singole direttive in particolari casi o per completare detta direttiva relativamente alla gestione di categorie particolari di rifiuti.

(7) Le quantità di RAEE generate nella Comunità aumentano rapidamente. La presenza di componenti pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «AEE») solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati.

(8) L'obiettivo di migliorare la gestione dei RAEE non può essere efficacemente raggiunto dagli Stati membri a livello individuale. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio. Pertanto, i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello comunitario.

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 184 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 298.

⁽²⁾ GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.

⁽³⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 115), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 2001 (GU C 110 E del 7.5.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.

⁽⁵⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 362 del 2.12.1996, pag. 241.

⁽⁸⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

- (9) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi delle disposizioni della presente direttiva concernenti i RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica.
- (10) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate dai consumatori e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ⁽¹⁾.
- (11) La direttiva 91/157/CEE dovrebbe essere sottoposta senza indugio ad una revisione, in particolare alla luce della presente direttiva.
- (12) L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il reimpiogo, smontaggio e riciclaggio.
- (13) Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiogo e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. I produttori non dovrebbero impedire, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiogo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ed esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.
- (15) La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti.
- (16) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta separata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE dai nuclei domestici.
- (17) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente comunitario che è stato stabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva 96/61/CE.
- (18) Ove opportuno, andrebbe attribuita priorità al reimpiogo dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove il reimpiogo non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.
- (19) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore.
- (20) I nuclei domestici utenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1).

- altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Per un periodo transitorio i produttori dovrebbero poter indicare agli acquirenti, su base volontaria al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono di tale disposizione dovrebbero provvedere affinché i costi indicati non superino le spese effettivamente sostenute.
- (21) L'informazione degli utenti sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti municipali solidi misti e di raccogliere tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti municipali.
- (22) L'informazione sull'identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero/riciclaggio dei RAEE.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri ⁽¹⁾.
- (24) L'informazione sul peso o, se ciò non è possibile, sul numero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nella Comunità e sui tassi di raccolta, reimpiego (compreso per quanto possibile il reimpiego di interi apparecchi), recupero/riciclaggio ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
- (25) Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
- (26) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico di alcune disposizioni della direttiva, l'elenco dei prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I A, il trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE, i requisiti tecnici per lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE e il simbolo per la marcatura delle AEE dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo una procedura di comitato.
- (27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A.

2. La presente direttiva si applica ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione tuttavia dei prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

⁽¹⁾ GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi appartenenti alle categorie di cui all'allegato IA e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alterata e a 1 500 volt per la corrente continua;
- b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;
- c) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
- d) «reimpiego»: le operazioni in virtù delle quali i RAEE o loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, incluso l'uso continuativo delle apparecchiature o loro componenti riportati ai punti di raccolta, ai distributori, riciclatori o fabbricanti;
- e) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia ossia l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
- f) «recupero»: le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- g) «smaltimento»: le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
- h) «trattamento»: le attività eseguite dopo la consegna dei RAEE ad un impianto di disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento dei RAEE;
- i) «produttore»: chi, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽¹⁾:
 - i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

- ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto i);
- iii) importa o esporta apparecchiature elettriche ed elettroniche in uno Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi delle lettere da i) a iii);

- j) «distributore»: chi fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica nell'ambito di un'attività commerciale ad una parte che la userà;
- k) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
- l) «sostanze o preparati pericolosi»: le sostanze o preparati che devono essere considerati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽²⁾ o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- m) «accordo finanziario», qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura.

Articolo 4

Progettazione dei prodotti

Gli Stati membri incoraggiano la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Articolo 5

Raccolta separata

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta separata dei RAEE.

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5).

2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005:

- a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;
- b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione;
- c) fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;
- d) tenendo conto delle norme nazionali e comunitarie in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE.

Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.

3. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 9, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 6, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 6 e 7. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente sono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati.

5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2008 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31 dicembre 2008 un nuovo obiettivo obbligatorio. Esso può assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti.

Articolo 6

Trattamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale e/o collettivo. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nell'allegato II possono essere introdotte altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti. Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 75/442/CEE.

La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE.

L'ispezione verifica quanto segue:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
- b) i requisiti tecnici generali da rispettare;
- c) le misure di sicurezza da adottare.

L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7.

5. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o della Comunità, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio⁽¹⁾.

I RAEE esportati dalla Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE C(92) 39/def.⁽³⁾, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, reimpiego e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.

6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione dell'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)⁽⁴⁾.

Articolo 7

Recupero

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi. Fino alla data di cui al paragrafo 4, questi non rientrano nel computo degli obiettivi di cui al paragrafo 2.

2. Riguardo ai RAEE inviati per il trattamento a norma dell'articolo 6 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2006:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato I A,
- aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80 % in peso medio per apparecchio, e

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(2) GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2001 della Commissione (GU L 303 del 20.11.2001, pag. 11).

(3) GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2243/2001.

(4) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

- per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato I A

- aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75 % in peso medio per apparecchio, e
- per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 65 % in peso medio per apparecchio;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, e 9 dell'allegato I A,

- aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70 % in peso medio per apparecchio, e
- per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50 % in peso medio per apparecchio;

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica, un tasso di reimpiego e riciclaggio di componenti, materiali e sostanze di un minimo dell'80 % in peso di queste lampade.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e/o in entrata nei centri di recupero o di riciclaggio.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, le modalità d'applicazione, comprese le specifiche per i materiali, necessarie per sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obiettivi di cui al paragrafo 2. La Commissione sottopone tale misura entro il 13 agosto 2004.

4. Entro il 31 dicembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, nuovi obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato I A. Ciò avviene tenuto conto del vantaggio ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso, quale una migliore efficienza delle risorse derivante dallo sviluppo nei settori dei materiali e delle tecnologie. Si tiene conto anche dei progressi tecnici nel reimpiego, recupero e riciclaggio, nei prodotti e nei materiali, nonché dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore.

5. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.

Articolo 8

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 13 agosto 2005, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.

3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 («rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.

Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di otto anni (dieci anni per la categoria 1 dell'allegato I A) dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possano indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano le spese effettivamente sostenute.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche servendosi della comunicazione a distanza si conformino agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse.

Articolo 9

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005 i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 («rifiuti storici»), il finanziamento dei costi di gestione è assicurato dai produttori. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento competa anche, in tutto o in parte, a utenti diversi dai nuclei domestici.

I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

Articolo 10

Informazione degli utenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:

- a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti municipali misti e di effettuare una raccolta separata di tali RAEE;
- b) i sistemi di ripresa e raccolta disponibili;
- c) il proprio ruolo nel reimpiego, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE;
- d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- e) il significato del simbolo indicato nell'allegato IV.

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di reimpiego, trattamento e recupero.

3. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e di facilitarne la raccolta separata gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

4. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso o presso i punti di vendita, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.

*Articolo 11***Informazione degli impianti di trattamento**

1. Al fine di agevolare il reimpiego e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni in materia di reimpiego e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di reimpiego e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on-line).

2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso sul mercato venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La Commissione promuove la preparazione di norme europee a tal fine.

*Articolo 12***Informazione e relazioni**

1. Gli Stati membri redigono un registro dei produttori e raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul loro mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate negli Stati membri, nonché sui rifiuti raccolti esportati, per peso o, se non è possibile, per numero.

Gli Stati membri garantiscono che i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino sulla conformità ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e sulle quantità e categorie di tali apparecchiature immesse sul mercato dello Stato membro in cui risiede l'acquirente.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste siano trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi dalla fine del periodo cui si riferiscono. La prima serie di informazioni verte sugli anni 2005 e 2006. Le informazioni sono fornite in un formato che è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, al fine di creare banche dati sui RAEE e sul loro trattamento.

Gli Stati membri provvedono che vi sia un adeguato scambio di informazioni per conformarsi al presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le operazioni di trattamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva ogni tre anni. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽¹⁾. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

La prima relazione triennale verte sul periodo dal 2004 al 2006.

La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

*Articolo 13***Adattamento al progresso scientifico e tecnico**

Le modificazioni necessarie ad adeguare l'articolo 7, paragrafo 3, l'allegato I B (in particolare per inserirvi eventualmente i lampadari delle abitazioni, le lampade a incandescenza ed i prodotti fotovoltaici, per esempio i pannelli solari), l'allegato II (in particolare tenendo conto di nuovi sviluppi tecnici per il trattamento dei RAEE), gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

*Articolo 14***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

*Articolo 15***Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 16***Ispezione e monitoraggio**

Gli Stati membri provvedono affinché l'ispezione e il monitoraggio consentano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva.

*Articolo 17***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 11 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere forza vincolante;
- b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
- c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
- d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi;
- e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
- f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

4. a) La Grecia e l'Irlanda che, complessivamente a causa di:
 - carenze di infrastrutture di riciclaggio,
 - circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna,
 - bassa densità di popolazione, e
 - basso livello di consumo di AEE,

non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽¹⁾, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo,

possono prorogare le scadenze previste negli articoli 5, paragrafo 5 e 7, paragrafo 2, della presente direttiva, fino a ventiquattro mesi.

Questi Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni al più tardi all'atto del recepimento della presente direttiva.

- b) La Commissione informa gli altri Stati membri e il Parlamento europeo di tali decisioni.

5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata sull'esperienza fatta con l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la raccolta separata, il trattamento, il recupero e i sistemi di finanziamento. Inoltre, la relazione tiene conto dello sviluppo della tecnologia, dell'esperienza acquisita, dei requisiti in materia di ambiente e del funzionamento del mercato interno. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 19***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYX

⁽¹⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO I A

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla presente direttiva

1. Grandi elettrodomestici
 2. Piccoli elettrodomestici
 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 4. Apparecchiature di consumo
 5. Apparecchiature di illuminazione
 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 10. Distributori automatici
-

ALLEGATO I B

Elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell'allegato I A

1. Grandi elettrodomestici

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

Lavatrici

Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi di cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. Piccoli elettrodomestici

Aspirapolvere

Scope meccaniche

Altre apparecchiature per la pulizia

Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti

Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti

Tostapane

Friggitrici

Macinini elettrici, macinacaff  elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti

Coltelli elettrici

Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoio elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo

Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo

Bilance

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

Trattamento dati centralizzato:

Mainframe

Minicomputer

Stampanti

Informatica individuale:

Personal computer (unit  centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Computer portatili (unit  centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

Notebook
Agende elettroniche
Stampanti
Copiatrici
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
Calcolatrici tascabili e da tavolo
e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
Terminali e sistemi utenti
Fax
Telex
Telefoni
Telefoni pubblici a pagamento
Telefoni senza filo
Telefoni cellulari
Segreterie telefoniche
e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. Apparecchiature di consumo

Apparecchi radio
Apparecchi televisivi
Videocamere
Videoregistratori
Registratori hi-fi
Amplificatori audio
Strumenti musicali
Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

5. Apparecchiature di illuminazione

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni
Tubi fluorescenti
Lampade fluorescenti compatte
Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

Trapani
Seghe
Macchine per cucire
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
 - Treni elettrici o automobiline da corsa
 - Console di videogiochi portatili
 - Videogiochi
 - Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
 - Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
 - Macchine a gettoni

 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - Apparecchi di radioterapia
 - Cardiologia
 - Dialisi
 - Ventilatori polmonari
 - Medicina nucleare
 - Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
 - Analizzatori
 - Congelatori
 - Test di fecondazione
 - Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - Rivelatori di fumo
 - Regolatori di calore
 - Termostati
 - Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
 - Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di controllo)

 10. Distributori automatici
 - Distributori automatici di bevande calde
 - Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine
 - Distributori automatici di prodotti solidi
 - Distributori automatici di denaro contante
 - Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto
-

ALLEGATO II

Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 6, paragrafo 1

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:
 - Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ⁽¹⁾
 - Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori
 - Pile
 - Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²
 - Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
 - Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati
 - Rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto
 - Tubi catodici
 - Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC)
 - Lampade a scarica
 - Schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica
 - Cavi elettrici esterni
 - Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾
 - Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽³⁾
 - Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio.
2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
 - Tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente
 - Apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽⁴⁾
 - Lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del reimpiego e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il reimpiego e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi.
4. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti:
 - i circuiti stampati dei telefoni mobili e
 - gli schermi a cristalli liquididebbono essere modificate.

⁽¹⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26).

ALLEGATO III


Requisiti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio).
 - Superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
 - Copertura resistente alle intemperie per determinate zone.
2. Siti di trattamento dei RAEE.
 - Bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati
 - Superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivi-sgrassanti
 - Stoccaggio adeguato per i pezzi smontati
 - Container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come i residui radioattivi
 - Apparecchiature per il trattamento dell'acqua, in conformità della regolamentazione in materia sanitaria e ambientale.

ALLEGATO IV

Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.



D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151¹

Attuazione della [direttiva 2002/95/CE](#), della [direttiva 2002/96/CE](#) e della [direttiva 2003/108/CE](#), relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti²³.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la [legge 31 ottobre 2003, n. 306](#), ed in particolare l'allegato 8;

VISTA la [direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la [direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTA la [direttiva 2003/108/CE dell'8 dicembre 2003](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la [direttiva 2002/96/CE](#) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTA la decisione 249 dell'11 marzo 2004 della Commissione;

VISTO il [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), e successive modificazioni;

VISTO il [decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185](#), e successive modificazioni;

VISTO il [decreto ministeriale 5 febbraio 1998](#) del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175, S.O.

² La lettera a) del comma 1 dell'[art. 4, D.M. 23 marzo 2011](#) ha disposto che nel presente provvedimento i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell'[art. 3, punto 2, del regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#), nella versione del 30 dicembre 2006, siano sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele».

³ Vedi, anche, l'[art. 16, D.M. 25 settembre 2007, n. 185](#)

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, reso nella seduta del 30 giugno 2005;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Finalità.

1. Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:

a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;

b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;

c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;

d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1B individua, a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei lavoratori e di gestione dei rifiuti.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.

3. Definizioni.

I. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

b) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 22 del 1999», inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

c) [«apparecchiature elettriche ed elettroniche usate»: le apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)]⁴;

d) «prevenzione»: le misure volte a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

e) «reimpiego»: le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;

f) «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

⁴ Lettera soppressa dall'*art. 6, D.L. 8 aprile 2008, n. 59*

g) «recupero di energia»: l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

h) «recupero»: le operazioni indicate all'*allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997*;

i) «smaltimento»: le operazioni indicate all'*allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997*;

l) «trattamento»: le attività eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli *articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997* o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attività: eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;

m) «produttore»: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, e successive modificazioni:

1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)⁵;

n) «distributore»: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica

⁵ Numero così sostituito dall'*art. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*

od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*);

o) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

p) «RAEE professionali»: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera *o*);

q) «RAEE storici»: i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

r) «sostanze o miscele pericolose»: le miscele considerate pericolose ai sensi della [direttiva 1999/45/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, o le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'[allegato I del regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1⁶;

s) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità di trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

⁶ Lettera così sostituita, fino al 31 maggio 2015, dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 4, D.M. 23 marzo 2011*. Per il testo in vigore dal 1° giugno 2015 vedi la lettera *c*) del comma 1 dello stesso art. 4.

t) «centri di raccolta di RAEE»: spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

u) «raccolta separata»: le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta.

4. Progettazione dei prodotti.

1. Al fine di promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di dette apparecchiature che agevolano lo smontaggio, il recupero e, in particolare, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali, salvo nei casi in cui i diversi processi di fabbricazione utilizzati o i prodotti ottenuti presentino altri vantaggi di primaria importanza, quali un minor impatto ambientale in fase produttiva o di utilizzo, un minor consumo energetico o superiori livelli di sicurezza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, individuano e promuovono politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al comma 1.

5. Divieto di utilizzo di determinate sostanze.

1. Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato 1A;

b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;

c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006.

6. *Raccolta separata.*

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

a) i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo

di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto⁷.

2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a) e b), può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, i produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

7. Ritiro dei RAEE raccolti.

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, sempreché tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.

2. I soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza.

8. Trattamento.

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia,

⁷ Comma aggiunto dall'*art. 30, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 marzo 2010, n. 65*

nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell'allegato 3.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997*, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti i fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 3, punto 4. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni della *legge 28 dicembre 1993, n. 549*, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione⁸.

3. Gli impianti di cui al comma 1 conseguono l'autorizzazione prevista agli *articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997*, che stabilisce, altresì, le condizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9.

4. In caso di applicazione, alle operazioni di recupero dei RAEE, della procedura semplificata di cui agli *articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997*, l'inizio dell'attività è subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare:

a) il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero;

b) la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3, nonché alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del *decreto legislativo n. 22 del 1997*;

c) le misure di sicurezza da adottare.

5. L'ispezione di cui al comma 4 è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno.

6. Nei casi disciplinati al comma 4, la comunicazione di inizio di attività di cui all'*articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997* contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni previste ai commi 1 e 2 ed il conseguimento degli obiettivi di recupero stabiliti all'articolo 9.

7. Nel caso in cui la provincia competente, a seguito delle ispezioni previste ai commi 4 e 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma 4, previa diffida ad adempiere e fissazione del relativo termine, vieta l'inizio

⁸ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'*art. 21, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformarsi alle predette disposizioni del comma 4.

8. Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

9. L'operazione di trattamento dei RAEE di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993 del Consiglio, e successive modificazioni.

10. I RAEE esportati fuori dalla Comunità a norma del citato regolamento (CEE) n. 259/1993, del [regolamento \(CE\) n. 1420/1999 del 29 aprile 1999](#), entrambi del Consiglio, e del [regolamento \(CE\) n. 1547/1999 del 12 luglio 1999](#) della Commissione, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, del reimpiego o di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

11. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal [regolamento \(CE\) n. 761/2001 del 19 marzo 2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, l'Albo nazionale di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997](#) è integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE disciplinate dal presente decreto, ai fini della iscrizione allo stesso Albo delle imprese che effettuano dette operazioni di trattamento. Con delibera del Comitato Nazionale del citato Albo sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione.

9. Recupero dei RAEE.

1. Entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai sensi dell'articolo 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia, privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli obiettivi di cui al comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al trattamento ai sensi dell'articolo 8, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio, per apparecchio;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per apparecchio;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato 1A, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio per apparecchio;

d) per tutti i rifiuti di lampade a scarica una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose⁹.

3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su apposita sezione del registro di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997*, suddivisa nelle categorie di cui all'allegato 1A, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano, nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate.

4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

⁹ Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 2 dell'*art. 21, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009*.

territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, i dati relativi ai RAEE esportati, trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero ed al reimpiego sono forniti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a e all' *articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 102 del 2009*. Le informazioni specificano la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE¹⁰.

5. L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al comma 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi relativi al monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di mercato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio in conformità alle decisioni intervenute in sede comunitaria.

7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il Ministri delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.

10. *Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici.*

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.

2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo

¹⁰ Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 264-quater, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, aggiunto dal comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*.

smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo smaltimento.

3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al citato [decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185](#), si conformano agli obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario.

4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo modalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto¹¹.

11. *Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici.*

1. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo adeguato, attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente, mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m); tale

¹¹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 12 maggio 2009](#).

contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15 il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento¹².

2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui comma 1, il produttore che opta per la modalità di cui al comma 1, lettera a), costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348*, o secondo modalità equivalenti, che non comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di cui all'articolo 15, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto¹³.

3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1, il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento.

4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3.

12. Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali.

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.

¹² Comma così modificato dalla lettera c) del comma 2 dell'*art. 21, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

¹³ Comma così modificato dalla lettera d) del comma 2 dell'*art. 21, L. 4 giugno 2010, n. 96* - Legge comunitaria 2009.

2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del peso dell'apparecchiatura consegnata.

4. Il produttore adempie all'obbligo di cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato.

5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE professionali di cui ai comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348*, o secondo modalità equivalenti definite con il decreto di cui all'articolo 11, comma 2.

6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

13. Obblighi di informazione.

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova;

c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse;

d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;

e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.

2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentite ai centri di reimpiego ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del presente decreto.

4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13 agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità per l'identificazione del produttore.

5. Nel caso in cui l'apposizione del simbolo di cui al comma 4 sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura, il marchio stesso è apposto in modo visibile sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.

6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero,

nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto¹⁴.

7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al [decreto legislativo n. 185 del 1999](#), con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonché di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative¹⁵.

9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori su:

a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;

b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.

14. Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE.

1. Al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di cui all'articolo 10, comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di cui al comma 2. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.

¹⁴ Comma così modificato dalla lettera e) del comma 2 dell'[art. 21, L. 4 giugno 2010, n. 96](#) - Legge comunitaria 2009.

¹⁵ In attuazione di quando disposto dal presente comma vedi il [D.M. 25 settembre 2007, n. 185](#).

2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *m*), deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente decreto.

3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro previsto al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di cui all'articolo 15 l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività.

15. Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:

a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14, comma 3;

b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7;

c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;

d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);

e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3;

f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'articolo 17¹⁶.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.

3. [Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera c), è composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro delle attività produttive, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento]¹⁷.

4. Con il decreto previsto all'articolo 13, comma 8, è, altresì, istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti^{18 19}.

16. Sanzioni.

1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma I e 12, commi 1, 2 e 3, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

¹⁶ Per l'istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE vedi il *D.M. 25 settembre 2007*.

¹⁷ Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 29, D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188*.

¹⁸ In attuazione di quando disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 settembre 2007, n. 185*.

¹⁹ Vedi, anche, l'*art. 5, D.L. 25 settembre 2009, n. 135*.

3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.

4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.

5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.

6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5.

7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

9. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.

17. Informazioni e relazioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2008 e, successivamente, ogni due anni, entro il 30 giugno, le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e

7, relative al biennio precedente, secondo il formato adottato in sede comunitaria. Le prime informazioni riguardano il biennio 2005-2006.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea e al Parlamento, a partire dall'anno 2007 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria.

18. Modifica degli allegati.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri della salute e delle attività produttive, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata, si provvede alla modifica degli allegati 2 e 3.

19. Disposizioni finanziarie.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, e all'articolo 20, comma 2, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.

3. Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 5, nonché quelli relativi alla istituzione del registro di cui all'articolo 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all'articolo 15 sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base alle rispettive quote di mercato.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti

locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2, nonché le relative modalità di versamento.

5. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

20. Disposizioni transitorie e finali.

1. I titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli *articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997*, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento è consentita la prosecuzione dell'attività.

2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attività di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli *articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997*. La provincia, se necessario, stabilisce le modalità ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attività. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti l'attività è interrotta.

3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato articolo 14.

4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'*articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE* e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1 e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2²⁰.

5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle

²⁰ Comma così modificato prima dal comma 5 dell'*art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81*, poi dall'*art. 30, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248* e dall'*art. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208* e, infine, dal comma 2 dell'*art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194*.

disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto²¹.

6. Le disposizioni di cui agli *articoli 44 e 48 del decreto legislativo n. 22 del 1997* non si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.

²¹ Per la proroga del termine vedi l'*art. 1-quinquies, D.L. 12 maggio 2006, n. 173*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1 dell'*art. 5, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300*.

(articolo 2, comma 1)

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici.

(articolo 2, comma 1)

**Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.
L'elenco è esemplificativo e non esaustivo**

1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.

1.2 Frigoriferi.

1.3 Congelatori.

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.

1.5 Lavatrici.

1.6 Asciugatrici.

1.7 Lavastoviglie.

1.8 Apparecchi per la cottura.

1.9 Stufe elettriche.

1.10 Piastre riscaldanti elettriche.

1.11 Forni a microonde.

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.

1.14 Radiatori elettrici.

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.

1.16 Ventilatori elettrici.

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal [D.M. 2 gennaio 2003](#) del Ministro delle attività produttive.

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2.1 Aspirapolvere.

2.2 Scope meccaniche.

2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.

2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.

2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.

2.6 Tostapane.

2.7 Friggitrici.

2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.

2.9 Coltelli elettrici.

2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.

2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.

2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3.1 Trattamento dati centralizzato:

3.1.1 mainframe;

3.1.2 minicomputer;

3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica individuale:

3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).

3.2.3 Notebook.

3.2.4 Agende elettroniche.

3.2.5 Stampanti.

3.2.6 Copiatrici.

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.

3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.

3.2.9 Terminali e sistemi utenti.

3.2.10 Fax.

3.2.11 Telex.

3.2.12 Telefoni.

3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.

3.2.14 Telefoni senza filo.

3.2.15 Telefoni cellulari.

3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

4.1 Apparecchi radio.

4.2 Apparecchi televisivi.

4.3 Videocamere.

4.4 Videoregistratori.

4.5 Registratori hi-fi.

4.6 Amplificatori audio.

4.7 Strumenti musicali.

4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5.2 Tubi fluorescenti.

5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.

5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.

5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).

6.1 Trapani.

6.2 Seghe.

6.3 Macchine per cucire.

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.

- 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
- 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
 - 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
 - 7.2 Consolle di videogiochi portatili.
 - 7.3 Videogiochi.
 - 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
 - 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
 - 7.6 Macchine a gettoni.
- 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
 - 8.1 Apparecchi di radioterapia.
 - 8.2 Apparecchi di cardiologia.
 - 8.3 Apparecchi di dialisi.
 - 8.4 Ventilatori polmonari.
 - 8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
 - 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
 - 8.7 Analizzatori.
 - 8.8 Congelatori.
 - 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
 - 9.1 Rivelatori di fumo.

9.2 Regolatori di calore.

9.3 Termostati.

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

(articolo 8, comma 1)

1. REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.

1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:

a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;

b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento.

1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

1.4 A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

1.2 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.

1.2.1 Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:

a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;

b) settore di messa in sicurezza;

c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;

d) settore frantumazione delle carcasse;

e) settore stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;

f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;

g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento.

1.2.2 L'impianto deve essere dotato di:

a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;

b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne;

c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;

d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;

e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;

f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.

1.2.3 I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

1.2.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

1.2.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal [decreto ministeriale 20 settembre 2002](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.

(articolo 8, comma 1)

Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento

1. Modalità di raccolta e conferimento

1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.

1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

1.3 Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

1.4 Devono essere:

- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
- c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- e) evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- f) utilizzate modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

2. Gestione dei rifiuti in ingresso

2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.

2.2 Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

3.1 Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

3.2 I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

3.3 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.

3.4 I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.

3.5 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;

c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

3.6 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

3.7 Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal [decreto ministeriale 20 settembre 2002](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° ottobre 2002, n. 230.

3.8 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95](#), e successive

modificazioni, e dal *D.M. 16 maggio 1996, n. 392*, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.9 Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

3.10 La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

3.11 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

3.12 Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

3.13 Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

4. Messa in sicurezza dei RAEE

4.1 L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

4.2 La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:

a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209*;

b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;

c) pile;

d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²;

e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore;

f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;

g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;

h) tubi catodici;

i) clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);

l) sorgenti luminose a scarica;

m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;

n) cavi elettrici esterni;

o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte all'allegato VI, parte 3, del [regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) ⁽²²⁾;

p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'[allegato I della direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996](#) del Consiglio, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

4.4 I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;

b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad

esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 2037/2000 del 29 giugno 2000](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni di cui al [D.M. 20 settembre 2002](#) del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 1° ottobre 2002;

c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

5. Presidi ambientali

5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti agli [articoli 3 e 4 del citato decreto ministeriale 20 settembre 2002](#).

(22) Lettera così sostituita dalla lettera *d*) del comma 1 dell'[art. 4, D.M. 23 marzo 2011](#).

(articolo 13, comma 4)

Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.



(articolo 5)

Applicazioni esentate dai requisiti di cui all'articolo 5^[1]

1. Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.
 2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:
 - alofosfato 10 mg
 - trifosfato con tempo di vita normale 5 mg
 - trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg
 3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
 4. Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente menzionate nel presente allegato.
 5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.
 6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
 7. - Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo),
 - Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a array, apparecchiature di commutazione, segnalazione e trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione per le telecomunicazioni,
 - Piombo nei componenti ceramici (per esempio nei dispositivi piezoelettrici).
 8. Cadmio e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della [direttiva 91/338/CEE](#) recante modifica della [direttiva 76/769/CEE](#) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
- Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

- Piombo usato nei sistemi di connessione a pin.
- Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione termica.
- Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.
- Piombo in saldature composte da più di due elementi, per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, con un contenuto in piombo tra l'80% e l'85% in peso.
- Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati flip chip.

Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio; per materiale omogeneo si intende un'unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati.